

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro



Roma, 5 Febbraio 2014

Centro Congressi Confcommercio, piazza G.G.Belli 2 – Sala Solari

Atti del convegno di studio e approfondimento

“SALUTE E SICUREZZA NEL DECRETO DEL FARE” Novità e prossimi sviluppi

Apri i lavori:

Dott.ssa Jole Vernola, *Direttore Centrale politiche del lavoro Confcommercio*

Relatori:

Avv. Lorenzo Fantini, *Giuslavorista e Direttore dei Quaderni AiFOS*

Dott. Fabrizio Benedetti, *Coordinatore settore prevenzione Contarp Inail*

Dott. Pierpaolo Masciocchi, *Responsabile nazionale Sicurezza Confcommercio*

Prof. Rocco Vitale, *Presidente AiFOS*

Modera il convegno:

Dott. Francesco Naviglio, *Segretario Generale AiFOS*

*I testi pubblicati non sono stati rivisti dai relatori

Dottor Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS: Buongiorno a tutti! Siamo pronti con una puntualità quasi bresciana, oserei dire, nonostante il tempo. Intanto vi ringrazio di essere presenti, viste le condizioni meteo; qualche giorno fa qualcuno mi aveva chiamato dicendo: <<Ma il Prefetto di Roma ha detto di non venire a Roma, che facciamo?>>. Dico: <<Ma venite, che problema c'è?>>. Okay.

Questo è un convegno che avevamo ideato all'inizio di settembre, appena uscito il Decreto del fare, per parlarne un po'. Poi, varie vicissitudini e finalmente siamo riusciti a incontrarci. È un convegno, un seminario di studio dove cerchiamo di approfondire tutti gli aspetti del Decreto. I relatori sono di spessore notevole: alcuni hanno contribuito a formare il Decreto, altri ci hanno lavorato sopra. Abbiamo la dottoressa Vernola che è qui in rappresentanza di Confcommercio, che io ringrazio come ospiti del nostro convegno. Noi siamo entrati in Confcommercio a luglio scorso, per cui è una delle prime uscite che facciamo in modo ufficiale e ci teniamo molto al successo di questa manifestazione.

Oggi noi vorremmo avere l'occasione di approfondire le tematiche anche di quello che bolle in pentola nel mondo della sicurezza sul lavoro, in Italia e oserei dire pure all'estero, perché mi sembra che in Europa qualche osservazione la stanno facendo su come stiamo andando avanti. Per cui magari se qualcuno ci dà qualche informativa maggiore, gli saremo grati.

Io do subito la parola alla dottoressa Vernola per l'apertura dei lavori.

Dottoressa Jole Vernola, Direttore Centrale politiche del lavoro – Confcommercio: Grazie mille. Io vi rubo solo qualche secondo. Ci tenevo a fare un saluto oggi, perché ci tengo a sottolineare come Confcommercio sia molto, molto interessata a sviluppare questa sinergia che stiamo costruendo con AiFOS. Perché il tema della sicurezza sul lavoro, come voi avrete visto in questi ultimi anni, ci vede molto più attori protagonisti rispetto al passato.

Questo sicuramente perché la materia sta anche evolvendo da un punto di vista non solo legislativo, ma anche di coinvolgimento dei nostri settori, che pur avendo, diciamo così, storicamente dei rischi insiti nelle attività magari meno prevalenti rispetto ad altri ambiti, tuttavia, alla luce delle modalità con cui abbiamo recepito anche le direttive comunitarie, il Testo Unico e tutte le altre modalità di valutazione del rischio, ovviamente sono stati toccati in maniera molto più incisiva. Questa la ragione che ha spinto la Confederazione ad attivarsi molto di più rispetto al passato.

Voi sapete che – guardo Masciocchi che è responsabile del settore Sicurezza sul lavoro della Confederazione – noi abbiamo lavorato moltissimo anche negli anni passati, che siamo presenti in commissione consultiva, egregiamente coordinata dal avvocato Fantini che vedo qui in prima fila.

Beh, tutto il lavoro che è stato fatto fino adesso è stato coordinato dall'avvocato Fantini e devo dire che, per esempio, quello è uno strumento che noi abbiamo sempre molto apprezzato, quello della commissione consultiva, perché è un organismo che ha consentito di dare attuazione concreta a disposizioni che sulla carta, come dire, non avevano contenuto per camminare con le proprie gambe.

Questa iniziativa di oggi è importante quindi non soltanto perché avvicina ancor di più un'associazione che è in casa Confcommercio, e quindi noi siamo anche orgogliosi di avere una rappresentanza che si occupi di queste tematiche, ma soprattutto il fare, che non è il Decreto del fare, ma il fare con la teoria della norma.

Il Decreto del fare invece, l'abbiamo detto, abbiamo avuto occasione di dirlo anche in un convegno che si è tenuto qui in Confederazione a dicembre, noi lo abbiamo giudicato un primo passo avanti, ma un passo non esaustivo, anzi molto piccolo. Confidiamo quindi su quel piccolo passo, coinvolgendo sempre di più tutti i soggetti che operano su queste tematiche, stimolandoli a costruire strumenti e modelli che siano sempre più coerenti con quelli che sono anche i nostri settori. Quindi di portare, anche sulla materia della legislazione della sicurezza sul lavoro, quella sensibilità che da anni noi portiamo anche nella normativa generale del lavoro, cioè di dire: <<Attenzione, signori, che il mondo non è tutto uguale, che le norme non possono più essere fatte come venivano fatte trent'anni fa, quarant'anni fa>>.

Dobbiamo tenere presente che l'economia di questo Paese, quindi anche il funzionamento del mercato del lavoro e delle imprese di questo Paese, scontano delle diversità che in qualche modo devono essere evidenziate a monte, non soltanto a valle, perché altrimenti il rischio è che a valle si faccia poi un lavoro, come dire, omogeneizzante che può essere penalizzante per alcuni ambiti e magari poco efficace per altri.

Qui mi fermo, vi auguro buon lavoro. Immagino che abbiate detto che questa iniziativa viene realizzata anche su Milano, diversamente mi permetto io di dare questa informazione. Quindi questo seminario di oggi viene fatto in due edizioni: una si svolge oggi a Roma e un'altra si svolgerà a Milano il 17 di febbraio.

Noi ci auguriamo che comunque queste iniziative continuino, perché pensiamo che siano anche momenti importanti di scambio con le imprese che sono qui oggi e che ringrazio per la loro presenza.

Buon lavoro.

Dottor Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS: Grazie, dottoressa Vernola. Io allora direi di procedere in modo spedito nei lavori perché di cose da dire penso ce ne siano molte. Io comincerei direttamente con il diretto responsabile, non vorrei metterlo sul campo dell'assassino, ma comunque diretto responsabile che ci può dire il prima, l'attuale e il futuro, se possibile.

Io approfitto dell'occasione anche per comunicare – se tu mi permetti – che da ieri ufficialmente l'avvocato Fantini è il direttore responsabile dei Quaderni della Sicurezza di AiFOS, per cui questo per noi è un grosso motivo di orgoglio.

Ringraziamo Lorenzo di aver accettato questa incombenza, sono tutte piccole cose, ma mischiate poi diventano delle grandi cose.

Avvocato Lorenzo Fantini, Giuslavorista esperto di sicurezza sul lavoro: No, sono io che ringrazio AiFOS per la proposta che ho accettato con grande piacere, nell'ambito della passione che lega me e l'associazione alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, che poi è un elemento essenziale per chi fa salute e sicurezza sul lavoro, a mio parere.

Semplificazioni in materia di sicurezza: tema da sempre discusso, su cui secondo me c'è troppa conflittualità. In realtà, chi fa sicurezza sul campo sa benissimo – almeno penso sia così per tutti, immaginando l'Italia, stavo vedendo che è un'opinione abbastanza condivisa, per non dire totalmente condivisa – chi fa la sicurezza sul campo sa benissimo che la sicurezza va fatta da un punto di vista sostanziale e non da un punto di vista formale, da un punto di vista documentale. Anzi, c'è la sensazione in tutti gli operatori che il documento sia qualcosa che non dico tradisce la sicurezza, ma non sempre garantisce i livelli di sicurezza.

Come è stato detto nell'introduzione, questo tipo di consapevolezza l'Unione Europea non ce l'aveva quando furono fatte le direttive, la 89/391 e tutte le altre direttive, le prime tredici che abbiamo recepito con la 626.

Però, nel tempo, la stessa Unione Europea ha maturato questa convinzione. E io vorrei partire nel mio intervento – perché mi avete dato questi due temi di intervento, che poi io sviluppo a modo mio, quindi liberamente – vorrei partire da un documento italiano, che è poco conosciuto ma che io vi invito a leggere, è un documento ufficiale approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che è la Strategia nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.

È un documento che è stato fortemente voluto dal Ministero del Lavoro per una ragione che io vi sintetizzo con la mia solita brutalità – qualcuno potrebbe dire approssimazione – in questo: ci sono due Paesi dell'Unione Europea che non hanno una strategia nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro e sono l'Italia e la Lituania.

Non abbiamo nulla contro la Lituania, ma noi vorremmo essere con gli altri Paesi che hanno una Strategia nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. E allora, visto che l'unico soggetto, l'unico organismo... ce ne sarebbe un altro che opera presso il Ministero della Salute, ma che in realtà sarebbe stato meglio dire che avrebbe dovuto operare, perché ha fatto abbastanza poco – con tutto il rispetto per i colleghi del Ministero della Salute – che è il Comitato per la prevenzione e la vigilanza nei luoghi di lavoro, quindi una cabina di regia, che poi infatti è stata smantellata, ignobilmente, dal Ministero della Salute. L'unica sede in cui si è realizzato questo incontro tra le parti sociali, i Ministeri e le Regioni, è la Commissione consultiva. Quindi la Commissione consultiva probabilmente è andata anche oltre il compito che certe volte le è stato assegnato. Io di questo sono abbastanza orgoglioso, perché non se ne può più di gente che fa il passo più corto della gamba. Invece è giusto che quando si può si faccia qualcosa di utile per il sistema.

All'interno della Commissione consultiva, questa Strategia nazionale – secondo me – è una cosa importante. Voi la trovate sul sito del Ministero del Lavoro, sezione Lavoro, sezione Salute e sicurezza, e anche questa è una cosa che non mi piace. La sezione Salute e sicurezza deve stare in un page, non può stare nascosta da qualche altra parte. È una cosa che grida vendetta.

Comunque, va bene, io sono di parte, per cui... La comunicazione al Ministero non la faccio io, evidentemente, non ci sono neanche più.

Però questo documento leggetelo. Perché cosa trovare nel documento? Il documento è il risultato di due anni di discussioni, è stata una cosa faticosa in Commissione consultiva, circa un anno e mezzo di discussioni. È stato approvato ufficialmente, quindi è un documento ufficiale. Vuole essere la traccia da mandare all'Unione Europea, una volta approvato dal Governo, perché deve essere approvato dal Governo, perché sia la Strategia per la salute e sicurezza dei prossimi anni.

Se mi permettete, è una cosa importante, perché bisogna mettere insieme le attività del pubblico, del privato, secondo delle linee comuni. Le risorse non sono tante, mettiamole a sistema per realizzare il massimo dei risultati.

Trovate ciò che è stato fatto, perché il Testo Unico, come sapete, ha tanti provvedimenti di attuazione, ciò che non è stato fatto: quindi è un documento anche onesto intellettualmente che specifichi ciò che dovrebbe essere fatto nei prossimi anni, e che tipo di indirizzo dare a questo tipo di interventi.

Sapete cosa trovate ad un certo punto del documento? Un richiamo preciso, specifico e analitico alla semplificazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con una specificazione naturalmente doverosa, che io penso sia sufficiente a superare quella conflittualità che non ci porta da nessuna parte: le semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro si fanno nel rispetto delle direttive comunitarie e dei livelli di tutela che sono presenti negli ambienti di lavoro. Leggasi: non possiamo toccare una riga, né vogliamo toccare una riga, come Paese, di quelli che sono i livelli di tutela garantiti dalle direttive comunitarie.

D'altronde anche lo stesso Testo Unico, se vi ricordate, la legge 123 da cui poi è disceso il Decreto legislativo 81 e il 106 che ha modificato l'81, aveva un criterio di delega, di copertura di tutti gli altri criteri di delega, che era il rispetto dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro.

Ciò che si può e secondo me si deve semplificare, e il documento su questo è chiaro, sono quelle forme di documentazioni, notifiche, comunicazioni, che rendono più difficile la vita dell'operatore, più difficile la vita dell'impresa, più difficile la vita dello stesso operatore della sicurezza.

A noi tocca spesso occuparci di taluni piccoli adempimenti di tipo, diciamo, burocratico, che ci tolgono tempo e spazio ad una gestione corretta e sostanziale della salute e sicurezza sul lavoro.

Certe volte anche perché, diciamo, c'è una richiesta degli organi di vigilanza non sempre attenta agli aspetti diciamo così sostanziali e non formali. È più facile fare la vigilanza sugli aspetti formali che sugli aspetti sostanziali, sapendo che c'è un modello preconstituito di documento, e quindi io poi so che voglio andare a cercare quel documento, non nelle misure di prevenzione che quel documento rappresenta.

Però il passaggio che c'è nella strategia è importante, perché si dice che bisogna coniugare la sicurezza sul lavoro con la competitività delle imprese, bisogna permettere che le imprese sopravvivano, e al contempo garantiscano soddisfacenti condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. E questo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. La quadratura del cerchio? Un'operazione impossibile? La cosa è possibile.

C'è un atto europeo – anche questo poco richiamato – ma qui, in questa sede, non possiamo non richiamarlo, è lo Small Business Act. È un atto, una comunicazione della Commissione europea del 2008, che poi è stata seguita dal 2011 da un'analogia raccomandazione agli Stati dell'Unione Europea. È una raccomandazione di semplificare la normazione, non solo di sicurezza, ma in generale relativa ai rapporti di lavoro, avendo riguardo soprattutto per le piccole e medie imprese.

Non si tratta di una direttiva, ma di una raccomandazione agli Stati. L'Italia, peraltro in parte, questa raccomandazione l'ha recepita con lo Statuto delle imprese, nel 2011, legge anch'essa poco conosciuta. I principi generali di questa legge, in generale di questa raccomandazione, sono: <<Cari Stati dell'Unione Europea, ci siamo resi conto che la normativa che abbiamo tirato su probabilmente si presta ad un'interpretazione troppo burocratica. Cercate, nei limiti del possibile, secondo il vostro ordinamento giuridico, di semplificare la parte burocratica e amministrativa della gestione delle direttive comunitarie di riferimento>>.

Si può fare? Certo che si può fare. Ricordo il film Frankenstein Junior, dove ad un certo punto il dottor Frankenstein ad un certo punto se ne esce con: <<Si può fare!>>. Io sono convinto che si possa fare. Ma lo vedo in tante cose, perché una normativa così complessa - 306 articoli, 52 allegati - si presta largamente ad una semplificazione di tipo amministrativo e burocratico, senza minimamente toccare i principi delle direttive comunitarie.

Certo non è un'operazione semplice, ed è un'operazione che va fatta mettendo insieme le parti sociali, perché questo è giusto dirlo. Qui non si vuole fare un'eversione del sistema, ma un'operazione che metta

insieme le parti sociali. E anche questo la Strategia nazionale lo dice. Dice: <<Facciamo le semplificazioni, ma passiamo attraverso il confronto tra le parti sociali>>. Che io spero però non sia conflittuale, perché molte volte noi il freno lo abbiamo da una posizione in maniera ingiustificata conflittuale da parte di alcune organizzazioni sindacali, soprattutto sindacali, ma anche datoriali qualche volta. Non è il caso di Confcommercio, che ha sempre avuto un atteggiamento molto propositivo all'interno della Commissione consultiva, ha partecipato attivamente e fattivamente con le proprie idee ai documenti che si venivano a costituire.

Veniamo al Decreto del Fare. Il Decreto del Fare nasce proprio con questa logica. Poi viene peggiorato in Parlamento, perché il testo che è andato in Parlamento era un testo molto più snello e comprensibile di quello che è venuto fuori, e diventa Decreto del Fare e Decreto del Faremo, cioè qualcosa lo abbiamo fatto, molto poco, nel Decreto legge. Questo lo dico sempre quando faccio i miei incontri, non le chiamo più lezioni, ma sono incontri ormai, con gli operatori della sicurezza, lo dico sempre. In realtà questo tipo di situazione è contraria al diritto, perché un Decreto legge deve essere tutto operativo, non può essere programmatico, non può rinviare a dei provvedimenti di attuazione. Il Decreto legge dovrebbe essere necessario ed urgente; se ci sono dei provvedimenti di attuazione non può essere necessario ed urgente.

Però qualcosa di buono nel Decreto del Fare c'è. E c'è soprattutto qualcosa di buono nel Decreto del Faremo. Per esempio la necessità che è stata, diciamo così, riconosciuta nel Decreto del Fare con molta fatica di individuare un settore a basso rischio infortuni e malattie professionali. È uno strumento importante, e vengo alla seconda parte del mio intervento, e poi verso la conclusione, perché non vorrei essere lungo. Poi magari – non so se è possibile – lasciamo una parte al dibattito o alla discussione, perché a me interessa sempre tanto sentire le opinioni di chi poi le norme le deve applicare.

Diciamo che quella parte del Decreto del Fare che prevede l'individuazione di un settore a basso rischio infortuni e malattie professionali è importante.

È importante perché poi ad esso sono legate due semplificazioni. La prima è una semplificazione forse di maggiore impatto rispetto alla seconda, che invece è più discutibile, che è quella della possibilità di redigere il documento di valutazione del rischio secondo dei modelli semplificati.

Non vi dico le polemiche su questa storia, c'è anche qualcuno che addirittura minaccia il ricorso all'Unione Europea perché noi ci siamo permessi di segnalare l'esistenza di un settore a basso rischio infortuni e malattie professionali. Ma in realtà io credo che certe energie andrebbero riservate a cose ben più serie.

Qui l'individuazione del settore a basso rischio infortuni e malattie professionali non serve a diminuire la tutela dei lavoratori, non serve a diminuire o a prevedere un minore risarcimento per i lavoratori di quel settore, non è questo il punto. Quel dato serve ad individuare in quali aree è possibile una redazione di un documento. Perché il documento di valutazione del rischio è un documento – ricordiamocelo sempre – non è la valutazione dei rischi, che possa essere scritto più agevolmente rispetto a quello che oggi normalmente si fa.

Ci tengo molto alla distinzione tra il documento e la valutazione, che è la distinzione tra la sostanza e la forma. Ricordiamoci sempre che ciò che salva la vita delle persone è una corretta valutazione dei rischi, che poi viene ad essere trasportata in un documento.

Se questo documento ha 200 pagine o 20 pagine, a mio avviso non è questo l'elemento che fa la sicurezza. L'elemento che fa la sicurezza è la corretta descrizione dell'attività di impresa, la corretta individuazione delle misure, dei pericoli e dei rischi, la individuazione di misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi. Lo dice la norma di legge. Dopodiché il documento può anche essere di due pagine.

Anzi, mi capita spesso di vedere documenti snelli, fatti da persone competenti, utili alla prevenzione, a fronte di documenti di molte pagine, magari più costosi, fatti col copia incolla, perché siamo bravi tutti a copiare e incollare pezzi di norme di legge, o metterci dentro delle circolari o metterci dentro un interpello. Io ho trovato di tutto, non so voi.

Poi però a me cosa serve il documento? Perché rappresenta una gestione della sicurezza. Io poi ormai sono arrivato al punto in cui leggo un documento e capisco subito se quell'azienda è riuscita a fare sicurezza oppure no, questo sì. Ma non per il numero di pagine, non perché il Psc che leggo è un'enciclopedia giuridica Treccani, e come per fare una facile battuta mi serve la movimentazione manuale dei carichi del Psc. C'era una bella vignetta che faceva vedere l'amico Marco Masi, certe volte, quando fa lezione, e c'è una gru in cantiere che solleva un peso che è il Psc. Cioè praticamente questa gru è all'interno di un'area di

cantiere, e tu devi calcolare nel Psc anche il peso del Psc nel cantiere. Sono chiaramente delle estremizzazioni, ma sapete benissimo di cosa sto parlando.

Quindi, questa semplificazione secondo me è una semplificazione utile. Ho visto, so che girano le bozze, io comunque le ho viste per la mia posizione ancora privilegiata di esterno collaterale, diciamo così, al Ministero del Lavoro. Ancora il Ministero mi chiede qualcosa, diciamo così. Ho visto il lavoro che è stato fatto sull'individuazione dei settori a basso rischio infortuni e malattie professionali, e devo dire – non perché c'è Fabrizio Benedetti – che l'Inail sta lavorando molto bene. Soprattutto ai documenti di tipo scientifico relativo alla individuazione degli indici infortunistici: sono di grande interesse, molto importanti.

Io anzi, lo dico proprio a Fabrizio: valutate se è possibile divulgare quel lavoro, perché poi se diventa un lavoro interno alla Commissione consultiva secondo me sarebbe un peccato. Perché quella individuazione degli indici degli infortuni è utile anche per noi che facciamo sicurezza, per altri profili. Pensate alla individuazione dei settori di rischio per la corretta individuazione del numero di ore della formazione. Mi è venuto in mente questo da un punto di vista pratico. Quindi per me è un consiglio agli amici dell'Inail: valorizzatelo. Valorizzatelo quel lavoro, perché quello è un grande lavoro.

Tuttavia ho delle perplessità sul criterio che è stato utilizzato per individuare i settori a basso rischio infortuni e malattie professionali. Non posso andare nel dettaglio, ma ci sono dei fattori di correzione previsti nel Decreto, che portano un campo di applicazione della normativa a mio avviso ingiustificatamente ristretto. Mentre io sono totalmente d'accordo che alcuni settori... Cioè in realtà non sarei d'accordo neanche su questo, ma va bene, il legislatore ha fatto la sua scelta; ha detto che la semplificazione si può fare solo in settori che si considerano a basso rischio.

Io già su questo avrei da discutere. Avete capito quale è la mia posizione? Per me la semplificazione dei documenti si può fare sempre. Ma lasciamo da parte questa posizione che non è la posizione maggioritaria in Italia. Abbiamo deciso che si fa solo nei settori a basso rischio. Cerchiamo di non essere troppo ingiustificatamente restrittivi rispetto all'individuazione dei settori a basso rischio.

Vi dico solo un punto che non mi convince in questa bozza, che voi chiaramente non conoscete, quindi stiamo discutendo di una cosa per la quale sono avvantaggiato su di voi. Non si può ritenere che, solo perché si ha un certo numero di lavoratori, l'azienda sia sicuramente in un settore ad alto rischio. Cioè se si applica semplicemente il criterio numerico per l'antincendio, del numero dei lavoratori. Questo non mi convince.

Altre cose mi convincono. Cioè quando si parla di rischi severi, come i rischi da esplosione, oppure di rischi per stabilimenti ad incidente rilevante, a rischio incendio rilevante, e così via, ovviamente io sono totalmente d'accordo.

Quindi io queste cose le ho già dette al Ministero del Lavoro, ho espresso le mie perplessità perché poi uscirà un Decreto, uscirà un Decreto con cui si dice quali sono i settori a basso rischio infortuni e malattie professionali e questo secondo me va ancora un attimo rivisto, per capire quale è l'area – con in allegato il modello di valutazione del rischio, semplificato.

Io qua voglio essere chiaro. Il Decreto è stato scritto e rimarrà scritto così, dicendo: <<Fermi restando gli obblighi di valutazione del rischio di cui agli articoli 17, 28 e 29 del Testo Unico. Se vuoi utilizzare nei settori che ti ho indicato, che sono quelli a basso rischio infortuni e malattie professionali, il modello allegato, lo puoi utilizzare>>.

Non so se vi ricordate quando uscirono le procedure standardizzate. Ci fu un interpello – possiamo dirlo, anche se siamo in Confcommercio – della Cna, che penso sia stato un interpello utile a tutti, in cui Cna ci chiese: <<Ipotizziamo che un'azienda in area autocertificazione abbia fatto un documento di valutazione del rischio. Uscendo le procedure standardizzate, che fine fa il documento di valutazione del rischio fatto da un'azienda che poteva autocertificare? Bisogna modificarlo? Bisogna cambiarlo perché sono uscite le procedure standardizzate? Oppure no?>>.

La risposta della Commissione interPELLI – alla quale ancora appartengo – è stata: assolutamente no, perché la procedura standardizzata non è un vincolo burocratico che lo Stato impone alle aziende, in modo che tu devi rispettare in maniera sacramentale quel tipo di fonte. Non è questo il punto. È uno strumento per la redazione del documento di valutazione del rischio. Anzi, per la precisione, la procedura standardizzata prima ti spiega la procedura per realizzare una corretta valutazione del rischio, e poi da lì discende un documento di valutazione del rischio, con tutti i limiti che si possono attribuire alla procedura standardizzata, che è tutto tranne che perfetta.

Abbiamo chiarito evidentemente come le procedure standardizzate sono uno strumento. Mentre la valutazione del rischio è l'obbligo.

Ergo, addirittura tu sei in area in cui potresti utilizzare le procedure standardizzate per il futuro, e non le vuoi utilizzare? Puoi fare come ti pare, basta che rispetti gli obblighi sostanziali di cui agli articoli 17, 28 e 29 del Testo Unico.

Quindi, se tu vuoi utilizzare un qualsiasi modello, non potresti mai non mettere nel documento di valutazione del rischio l'aggiornamento della valutazione del rischio a fronte di mutamenti organizzativi significativi, perché questo comporterebbe l'incompletezza e l'inadeguatezza del documento di valutazione del rischio. Non puoi non mettere, solo perché magari nella procedura standardizzata sembra quasi che ci sia da mettere delle crocette. Non ti puoi scordare una crocetta. Perché se tu dimentichi una crocetta nell'area relativa ai pericoli, o ai rischi, il documento di valutazione dei rischi è incompleto, ed è anche coperto da una sanzione penale.

Quindi, attenzione: lo strumento è qualcosa che tu utilizzi con il cervello attaccato, perché altrimenti commetti l'errore di utilizzare il software, pensando che il software ti risolva il problema della valutazione dei rischi, che è un errore che l'operatore non può permettersi di fare.

Però questa è un'operazione interessante, perché è una breccia per cercare di capire se simili strumenti possano continuare ad essere utilizzati. Poi Fabrizio ci parlerà di uno strumento importante, che è quello diciamo dei modelli semplificati per le piccole e medie imprese, i modelli della gestione della sicurezza vanno sicuramente incentivati, e quello potrebbe essere un incentivo importante, per potere finalmente lanciare modelli nei numeri che noi speriamo si possano raggiungere a breve.

Due o tre novità che sono proprio di ieri sera. Adesso sul Decreto del Fare potrei parlare molto di più, ma lasciamo perdere, e anche sull'attuazione del Decreto del Fare. Vi basti sapere che la maggior parte, anzi, quasi tutti i Decreti previsti dal Decreto del Fare sono in fase finale. Mi risultano essere in fase finale, con la lentezza della burocrazia però, sia il Decreto sui palchi, chiamiamolo così, è pronto dal punto di vista tecnico. Per il Decreto su Pos, Psc e Fascicolo dell'opera vale il discorso che ho appena fatto sulla valutazione dei rischi. Pos, Psc e Fascicolo dell'opera rispettano gli obblighi del Titolo IV, quindi delle Disposizioni sui cantieri; sono solo strumenti che si spera possano indirizzare gli operatori ad un'attività che sia più semplice ed anche - perché no? - più economica per le imprese. Magari qualche operatore potrà dire: <<Ma faccio qualche parcella più bassa?>>. Non è male, se la parcella è legata al numero di pagine. Se poi la parcella è legata alla qualità del soggetto è un altro discorso. Però tante volte non è così, una corrispondenza non è biunivoca.

Dicevo che questi Decreti sono in fase avanzata di redazione, in più c'è un documento importante che riguarda l'accordo su Rspp ed Spp, cioè la formazione dello Rspp e dei Servizi di prevenzione e protezione esterno, in cui ci sarà anche una serie di chiarimenti sulla formazione.

Ma quello che vi volevo dire - e arrivo veramente alla parte finale del mio intervento - è che ci potrebbero essere novità sulla sicurezza anche nel pacchetto diciamo del Fare 2, o semplificazioni bis. Ieri infatti il Ministero mi ha chiesto la mia opinione su tre possibili novità che ci possano essere all'interno di quel pacchetto.

Che cosa ho detto io? Che sia chiaro, perché penso che siano delle cose condivisibili, che innanzitutto rivitalizziamo il comitato dell'articolo 5 del Testo Unico. Visto che il Ministero della Salute lo ha praticamente derubricato ad una specie di collegio interno ad un collegio di 500 persone, e non sto scherzando. La semplificazione il Ministero della Salute l'ha fatta eliminando tutti i collegi e riunendoli in un grande collegio di 320 persone. Questa è la semplificazione italiana, ridicola, ridicola.

Dopodiché il comitato ex articolo 5, che ha una funzione di regia della materia della salute e sicurezza in Italia - quindi è fondamentale nella strategia nazionale, e se leggete la strategia nazionale questo risulta - va tolto dall'attuale regolamentazione, e va rivitalizzato. Perché lì si trovano le politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Come non lo so, perché lo farà il Ministero.

Altre due cose invece sono più pratiche: la collaborazione con gli organismi paritetici, cosa che avevo già proposto nel pacchetto del Fare 1. Quella norma, che prevede che la formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, va riportata alla sua naturale natura: la collaborazione per la formazione può essere realizzata in collaborazione con gli organismi paritetici.

Questo non perché Fantini è contrario agli organismi paritetici, anzi, il contrario. Ma perché così togliamo il terreno da sotto i piedi a chi è nato organismo paritetico l'altro ieri, non avendo la competenza tecnica per

svolgere attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tornando al concetto che l'organismo paritetico è un soggetto ausiliario del datore di lavoro.

Okay? Quindi vado all'organismo paritetico non perché me lo dice il 37 comma 12 del Testo Unico, ma perché io sono convinto che mi possa aiutare a fare una buona attività di formazione, che è esattamente la logica in cui – secondo me – va collocato il sistema.

Infine, una novità che secondo me è significativa proprio da un punto di vista strettamente tecnico: cioè la possibilità che per la valutazione del rischio rumore si utilizzino delle banche dati standardizzate, purché validate scientificamente. E lì si parla di una validazione nella norma che ho proposto io da parte della Commissione consultiva, quindi fatta in un ambito tripartito, in cui partecipano anche i soggetti tecnici, che permetterà, utilizzando queste banche dati, si spera, di eliminare i costi delle fonometrie, cioè delle rilevazioni ambientali.

Questo secondo me avrebbe un impatto anche in termini economici significativi. Ritengo che non abbia un impatto negativo in termini di salute e sicurezza sul lavoro, perché non stiamo parlando della banca dati tratta da internet. Stiamo parlando di una banca dati per cui per le vibrazioni esistono degli esempi, la normativa è scritta diversamente per le vibrazioni. Nella normativa verrebbe riportato lo stesso tipo di modifica, anche per il rumore, perché mi risulta che questo sia un problema per le aziende.

Quindi queste sono le proposte, sappiate, le proposte che io ho dato al Ministero del Lavoro da inserire nel nuovo pacchetto di semplificazioni. Questi sarebbero segnali non del Decreto del Faremo, ma del Decreto del Fare, soprattutto tutte e tre, tutte e tre sarebbero immediatamente operative, ecco. Bisogna vedere se questo tipo di pacchetto viene fuori con queste tre norme. Poi sapete che succede? Che poi quando ci sono tante norme di semplificazione, il Ministero competente, per esempio, o la Presidenza del Consiglio dice: <<Questo sì, questo no>>. E non è che dice <<questo sì, questo no>> pesando le proposte, ma facendo proprio il numero.

Dice: <<Quanto aveva proposto il Ministero del Lavoro? 60? Devi rinunciare almeno alla metà>>. Dopodiché ti fanno le crocette. Non si spiega perché devi togliere uno...

Queste due proposte sul rumore e sugli organismi paritetici c'erano già nel Decreto del Fare, ma ce le hanno fatte togliere. <<Dovete togliere qualcosa>>, e non abbiamo neanche scelto noi cosa, alla fine.

Franca mente io quella sugli organismi paritetici l'avrei favorita, ecco, più che altro per evitare situazioni di frode che io vedo. A me prude sempre la lingua perché vorrei dire chi sono quelli finti, capite? Io so benissimo chi sono quelli finti, che lavorano male, che fanno lavorare male le aziende, che fanno sì che il sistema della formazione giri a vuoto. Perché poi c'è un ribasso anche sui costi della formazione che non è accettabile, perché va contro l'effettività dell'attività formativa che i Giudici ci chiedono.

Ultimo punto che mi è stato affidato, cercherò di chiuderlo rapidamente.

Che ne pensa l'Unione Europea di questa operazione di semplificazione? Beh, l'apertura del mio intervento lo dice chiaramente. Cosa può pensare l'Unione Europea di una operazione che è semplificazione documentale, amministrativa, e non semplificazione diciamo da un punto di vista sostanziale?

Ho motivo di ritenere che non vi sia nessuna incompatibilità con le direttive comunitarie, anzi, addirittura noi abbiamo una raccomandazione che ci dice: <<Guardate lo Small Business Act, andate nella direzione della semplificazione>>. Ciononostante io trovo una serie di resistenze, un po' per ignoranza ma nel senso latino della parola, non dispregiativo, cioè carenza di conoscenza della materia. E un po' anche per malafede di qualcuno, che continua ad opporsi a questo tipo di operazioni. Perché è sicuramente più facile attestarsi ad un livello burocratico, piuttosto che attestarsi ad un livello sostanziale. E gli esempi potrebbero essere moltissimi. Non voglio arrivare all'esempio della Lombardia, che richiede - però lo faccio, quindi utilizzo una figura retorica che è la preterizione: cioè io non dicendo una cosa, la dico, dicendo che non la voglio dire, la dico.

Quindi, non voglio arrivare al punto di citare la Lombardia che dice che gli attestati di formazione devono essere fatti su una carta di un certo tipo e di un certo peso, però... Questa è una cosa allucinante. È un esempio che mi sembra paradigmatico del livello sovietico a cui si arriva in Italia, dal punto di vista della burocrazia. Io non ce l'ho con l'Unione Sovietica, però mi sembra che questo sia paradigmatico.

Non voglio neanche citare la Regione Sicilia, che si è fatta un sistema a parte per la formazione, sulla cui legittimità dubito fortemente.

Però, allora, queste semplificazioni non ritengo che siano in contrasto con le direttive comunitarie. Qualcuno, molto celermente, ha già fatto una lettera all'Unione Europea, dicendo: <<Unione Europea,

guarda, attenzione all'Italia, perché l'Italia sta facendo un'operazione eversiva>>. A me non pare che stiamo facendo un'operazione eversiva.

L'operazione eversiva di cui si parla tanto – permettetemi di togliere questo sassolino dalla scarpa – a vanvera, nei siti e nelle riviste, sulla famosa procedura di infrazione 2010, non mi ricordo il numero: 4227 mi sembra, che sarebbe la famosa procedura di infrazione per cui l'Italia sarebbe stata messa sotto accusa per la norma salva manager, o per la delega, per tutto il sistema di salute e sicurezza, a me risulta – perché così ci hanno detto i funzionari dell'Unione Europea – che si stia risolvendo in una bolla di sapone, dopo tre anni in cui abbiamo fatto circa 190 pagine di memoria all'Unione Europea per spiegare perché il nostro sistema è pienamente coerente con le direttive comunitarie.

Quello che non c'è scritto nella memoria è che probabilmente l'Unione Europea ci penalizza per una normativa paradossalmente troppo puntuale e specifica, per cui è più facile per loro riuscire a trovare il punto e il punto e virgola che non è coerente con le direttive comunitarie. Mentre diciamo l'Inghilterra, ad esempio, se la cava tranquillamente dicendo che, avendo un sistema di Common Law e principi generali... Eh, tutte quelle cose di dettaglio delle direttive mica le abbiamo recepite, noi le abbiamo recepite con i principi generali.

Continuiamo a fare delle norme specifiche e puntuali, e continueremo ad avere delle contestazioni da parte dell'Unione Europea, che è la struttura più burocratica che esiste, i cui funzionari devono giustificare lo stipendio. Questa è la verità, fidatevi, io ci sono stato lì, è così.

Poi, per carità, l'Unione Europea ha anche altri vantaggi, ma su queste cose sono terribili.

Quindi non credo che ci siano problemi di compatibilità. Forse su una norma del Decreto del Fare si potrebbe avere qualche problema di compatibilità con le direttive europee, ma vi lascio con la suspense, perché non vi dico quale è.

Grazie.

Dottor Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS: Io ringrazio l'avvocato Fantini, che sicuramente ha risposto in pieno a quella che era la nostra richiesta sugli argomenti da affrontare. Ringrazio per la disamina di tutte le questioni collegate con la semplificazione, visto che noi siamo l'Associazione dei formatori e degli operatori della sicurezza in Italia, è chiaro che sono informazioni utili al nostro lavoro e ai nostri contatti con le aziende. Essendo in casa Confcommercio, so che la semplificazione è un tema molto sentito, vista la platea degli associati in Confcommercio.

È importante anche quello che ci ha detto sul pacchetto del Fare bis, specialmente riguardo agli organismi paritetici su cui AiFOS ha una posizione ben precisa, che va verso appunto il contrasto degli organismi un po'... allegri, chiamiamoli così, paritetici.

Il mio invito è di prendere appunti magari su domande che volete proporre su queste tematiche che trattiamo, in modo che alla fine possiamo avere un confronto su quello che diciamo.

In tema di semplificazione, io chiedo a Fabrizio Benedetti di illuminarci sui modelli di semplificazione delle piccole e medie imprese. Io con Fabrizio sono legato da vecchia amicizia, siamo stati ex colleghi, abbiamo condiviso un percorso insieme in Inail. Ci divide il fatto che lui è romanista e io sono laziale...

Per cui, a te la parola.

Dottor Fabrizio Benedetti – Coordinatore settore prevenzione Contarp Inail: Grazie, grazie. Io devo ricaricare di nuovo il file, però me ne approfitto, come direbbe qualcuno, visti tutti gli spunti che ha dato Lorenzo. Lui sa quanto siamo in sintonia, perché abbiamo lavorato spessissimo insieme negli anni trascorsi, continuiamo anche adesso in altri contesti.

Mi ha terrorizzato questa storia del Decreto del Fare bis, mi ha terrorizzato perché io uscirò da qui e vado a via Flavia, al Ministero del Lavoro per continuare la storia sulla semplificazione della sicurezza nei palchi e nelle manifestazioni fieristiche, che è piovuta all'improvviso, mentre già stavamo lavorando, a seguito dei due gravi incidenti: quello di Reggio Calabria e di Trieste, nella costruzione dei palchi di due noti cantanti.

Poi arriva improvvisamente l'altra storia del Decreto del Fare, di cui ha parlato di settori a basso rischio, e sebbene non mi sia toccato direttamente, vi sono coinvolte tre persone del mio settore, quindi loro vanno alle 9 al Ministero, poi tornano in ufficio, e facciamo le 9 in ufficio per andare avanti. Però se questo è utile, ben venga.

Io ho solo un timore, nel senso che effettivamente le soluzioni... Io lo ringrazio intanto dei complimenti ed anche delle critiche, perché servono anche le critiche per poter, come dire, fare un prodotto migliore. Secondo me verrà fuori qualcosa di sostenibile, perché il Decreto del Fare, diciamo così, individuare settori a basso rischio solamente sul numero degli infortuni era fuorviante. Faccio solo questo esempio: avremmo avuto tra i settori a basso rischio le raffinerie. E magari nei settori ad alto rischio i pasticceri. Perché gli andamenti infortunistici questo ci dicono: che in certi settori gli investimenti in prevenzione hanno portato anche, come dire, una certa terziarizzazione dei processi più pericolosi hanno portato a questi tipi di andamenti, quindi noi dobbiamo stare un po' attenti a quello che è il basso rischio dalla pericolosità intrinseca. Perché sarebbe come dire che volare in aereo, abbandoniamo le sicurezze o le tutele nel volare in aereo perché è il mezzo più sicuro. Questo statisticamente è vero. Ciononostante, quando poi accade un disastro aereo, le conseguenze sono terribili, molto più gravi di quello dei più frequenti incidenti automobilistici.

Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Poi un'altra cosa c'è che volevo aggiungere, perché poi viene anche così alla mia presentazione. Adesso finalmente pare sia riuscito a caricare il file e comincio.

Io penso che la semplificazione, come dire, adesso l'abbiamo tentata per Decreto. Ma alla fine la valutazione andrà fatta. L'hai detto anche tu. Cioè nonostante ci sarà un modulo semplificato, quello andrà riempito. Ma allora qui l'altra parte di evoluzione ci deve essere nei confronti delle aziende, vorrei dire, però qui siamo in un contesto di piccole realtà, di aziende che per fare le cose su queste cose si rivolgono ai consulenti. E allora io non lo so quanti tra voi sono consulenti. Però la butto lì: cioè bisogna evolvere anche in quel senso. Altrimenti continueremo a gravare sulle spalle sempre più deboli di un sistema produttivo che è sempre più gravato di cose, senza portargli un valore aggiunto. Andremo a riempire quelle caselline, così come abbiamo riempito pagine e pagine. Ovviamente non mi rivolgo a nessuno dei presenti, molti dei quali nemmeno li conosco.

Però che i documenti di valutazione dei rischi, Pos e Psc, i manuali dei sistemi di gestione della sicurezza delle procedure vengano fatti in fotocopia, a volte senza nemmeno cambiare il riferimento, per cui una persona che conoscevo di un'azienda dell'edilizia mi disse: <<Ma come mai qui, nel manuale della sicurezza che mi hanno dato c'è scritto "Responsabile del software"?>>. O viceversa. Come mai nell'azienda di software c'era scritto "capocantiere"?

E questo non lo risolviamo con il Decreto. Questo il Decreto non lo risolve. Come mai nelle richieste di finanziamenti che arrivano all'Inail, nonostante sia scritto che ci deve essere esplicito riferimento al documento di valutazione dei rischi, poi arrivano i documenti di valutazione dei rischi che non riportano quel rischio per il quale si chiede l'intervento di finanziamento?

Questo non si risolve per Decreto, non si risolve con le semplificazioni. Si risolve con una evoluzione, alla quale poi le leggi possono dare il loro contributo. Adesso c'è il campo libero, finalmente adesso abbiamo le colonnine, il processo descritto, forse un software, un tutorial, andremo a lavorare sugli ausili.

E questa è una cosa che ogni volta che ci penso mi fa tremare i polsi, perché dal 1994 anno in cui è uscita la 626, il discorso della valutazione dei rischi in Italia è stato un tabù. Il metodo di valutazione dei rischi non si poteva standardizzare. Non c'è. Voi cercate una norma: UNI, ISO, etc. sulla valutazione dei rischi. La trovate forse sulla valutazione per le macchine, o per gli impianti nucleari, o per le centrali elettriche. Non la trovate per la sicurezza sul lavoro. Questo è stato un tabù.

Anche in questo documento – e così arrivo – da cui parto per illustrare quello che è un altro percorso di tentata semplificazione, che speriamo di poter realizzare, questo documento del 2001, se voi andate a vedere dentro, non ha nessun riferimento alla valutazione dei rischi. Perché nel compromesso che in soli tre mesi portò a scriverlo tra tutte le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'Inail, allora c'era ancora l'Ispes, l'Uni, etc. etc., il compromesso fu di non scrivere nulla, perché tanto c'era già nella 626.

Ma la 626 non dava metodi. Allora, ancora oggi noi facciamo un Decreto che semplifica questo processi e velatamente definiamo una procedura di valutazione dei rischi. Però poi il contenuto lo devono mettere coloro che la fanno. Comunque da qui, secondo me, tornando adesso ai sistemi di gestione, c'è un altro elemento: quello della sicurezza agganciata alla competitività.

Credo che da quel documento lì, questi concetti si siano poi man mano iniziati ad affermare. In quegli anni, nel 2001, non si poteva dire questa cosa. E che la sicurezza fosse integrale alla gestione complessiva delle organizzazioni è anch'esso un concetto del tutto esplicito.

Credo che anche le problematiche nella Comunità europea evidenzino questo, cioè semplificazioni di una certa natura comportano sbilanciamento nei rapporti di concorrenza. Se tu hai minori costi perché hai fatto qualcosa, gli altri sono diciamo svantaggiati.

Per poter fare però questa reale integrazione, dobbiamo sviluppare un approccio manageriale, che ci consentirà di ridurre la frequenza e la gravità degli infortuni, così come delle malattie professionali, e tramutare gli elevatissimi costi sociali che superano il 3% del nostro prodotto interno lordo, dovuti ad infortuni e malattie professionali, in realtà in un'opportunità di crescita economica per le organizzazioni e per l'intero sistema Paese. Questo realizzando una concreta ottica di responsabilità sociale, attraverso modelli condivisi e partecipati tra le parti interessate.

Ai modelli condivisi ci arrivo dopo. Poi sono due oggi: la 18001 e le linee guida SGSL. C'è un'evoluzione anche lì. Che questo sia vero lo dimostra questo studio dell'Inail, il secondo rilievo, speriamo di poterne fare un terzo, se ci daranno le risorse per poterlo fare, che dimostrano come le aziende che hanno sviluppato un sistema di gestione della sicurezza, hanno indici di frequenza e di gravità inferiori in media del 27% e del 35%. Quindi i sistemi tutto sommato imperfetti, come sono questi del sistema attuale, della realizzazione dei sistemi di gestione oggi, dimostrano però che, nonostante siano imperfetti e migliorabili, comportano dei risultati così positivi.

Il quadro legislativo è questo, lo sapete, si è evoluto nel tempo, non lo riassumo. Si passa da una legislazione, arriva una direttiva comunitaria, c'è un approccio gestionale organizzativo, non lo esplicita, serve un atto volontario che porti al sistema di gestione secondo queste due norme che ho già citato. Norme che ancora non sono nemmeno norme, almeno non nel nostro Paese: una è una norma inglese, lo è diventata qualche anno fa; l'altra è una linea guida che non si è mai tramutata in norma in Italia, nonostante gli sforzi anche del sottoscritto.

Adesso c'è un gruppo di lavoro che si è riunito la prima volta, si riunirà a marzo la seconda, per una norma internazionale che se uscirà si chiamerà 45001.

I due documenti non sono tra loro in contrasto, sono del tutto, come dire, integrabili. Uno – la 18001 – è votato alla verifica, serve per certificare i sistemi di gestione; l'altro serve più per costruirlo, ed ha una particolare enfasi proprio sulle partecipazioni e il coinvolgimento dei lavoratori.

Negli anni abbiamo seguito anche questa strategia che veniva dall'International Labour Organization, la Ilo, un'Agenzia dell'Onu, che nel 2001, anno magico, sono state pubblicate le linee guida SGSL, la Ilo ha pubblicato queste altre, queste linee guida internazionali. È stato l'anno della 231, tra cui arriveremo tra poco, la responsabilità amministrativa delle imprese. Quindi è stato un anno un po' particolare.

Questo documento, mettendo le linee guida mondiali, invitava i Paesi però a sviluppare delle linee guida nazionali, e poi a loro volta delle linee guida di maggior dettaglio per avvicinare le imprese con le loro specificità, le loro caratteristiche, alla realizzazione di un sistema di gestione effettivo ed efficace. Questo percorso in Italia lo abbiamo fatto, attraverso la pubblicazione delle linee guida UNI INAIL, e poi con tutta una serie – e questo è stato un lavoro particolare, fatto insieme alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, dall'Inail, con un grosso sforzo anche da parte di chi vi parla, negli anni – con tutta serie di linee di indirizzo, oggi disponibili sul sito dell'Inail, che riguardano una molteplicità di settori produttivi.

Altre se ne aggiungeranno. Sono particolarmente fiero delle linee guida per le microimprese, che non so in quanti abbiano seguito, perché poi è stata data una scarsa eco a questo documento, ma è un'opportunità per le piccole e micro imprese, per realizzare sistemi di gestione in forma semplificata che gli consentano di fare la certificazione 18001, con una serie di modelli che possono essere applicati ed utilizzati e possono essere, come dire, applicati pedissequamente, cioè man mano che uno legge, applica e fa le cose.

La semplificazione – l'ha già detto Lorenzo e lo riprendo – è una semplificazione nel come si fanno le cose, non nella riduzione delle tutele. I requisiti ci sono tutti. Il percorso, naturalmente, è stato ancora ampliato tra il 2003 e il 2006 dalla nascita del sistema di accreditamento e certificazione, attraverso l'attività del Sincert, oggi di Accredia, e di questo documento che è il regolamento appunto che regola l'attività di certificazione e di accreditamento nel nostro Paese, che è la RT12 SCR. Anche qui è possibile una evoluzione, perché è l'unico documento in Europa di questa natura. E l'ente europeo a cui aderiscono tutti gli enti di accreditamento nazionali sta lavorando faticosamente ad un documento unitario europeo, senza riuscirci.

Poi adesso si è anche fermato perché sta aspettando cosa fa l'Iso con le 45001. Al momento noi abbiamo questo regolamento particolarmente importante per i suoi contenuti, per le sue regole specifiche, che danno trasparenza e danno oggettività al processo, nonostante le sue inevitabili imperfezioni.

Qui si vede meglio che sullo schermo mio, per fortuna, questo è l'andamento delle certificazioni in Italia. Vedete che c'è un momento, a metà del 2009, in cui schizzano verso l'alto; le aziende corrono a certificarsi 18001. È un momento particolare perché è quello in cui viene pubblicato l'articolo 30 del Decreto legislativo 81, con la prima modifica appunto, la legge 106 del 2009. Da quel momento in poi, la paura delle sanzioni, della responsabilità amministrativa porta le aziende a certificarsi, sperando, ritenendo che quella certificazione le possa tutelare a seguito di un infortunio presso un eventuale provvedimento della magistratura.

La legge 122 del 2007, la Legge Delega dalla quale poi è nato il Testo Unico, estendeva il campo di applicazione del Decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese, ai reati contro la sicurezza sul lavoro. In particolare lesioni colpose gravi e gravissime, infortuni mortali commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. Questo ampliamento estendeva queste sanzioni di tipo economico che ricorderete arrivano fino a un milione e mezzo di euro, addirittura interdittive dell'attività di impresa, a queste. Quindi avviene un infortunio, addirittura una malattia professionale che di per sé è una lesione grave, e può partire questo provvedimento parallelo a quello della responsabilità penale e personale che grava economicamente in maniera rilevante sulla proprietà, sull'impresa.

La domanda è: esce il Testo Unico che riprende all'interno questa fattispecie, e poi successivamente, un anno dopo, quando con la legge 106 2009 questo viene modificato, la cosa viene maggiormente esplicitata con l'articolo 2 che al comma 1 lettera D dà una definizione del modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro, per avere l'esimente della responsabilità amministrativa, con l'articolo 300 che diventa il 25 septies del Decreto 231, che gradua le sanzioni, e l'articolo 30 che dà le caratteristiche del modello di organizzazione e gestione per avere l'esimente, e con l'articolo 51, con la parte degli organismi paritetici etc., che dice: <<Gli organismi paritetici o gli enti bilaterali possono asseverare l'efficace attuazione del modello organizzativo>>, senza dire come.

Però c'è questa possibilità data dagli organismi paritetici. Qualcuno inizialmente si è avventurato, in molti poi in realtà si sono fermati, adesso c'è una ripresa dell'attività da parte di metà dei paritetici dell'edilizia, che hanno fatto una prassi di riferimento e stanno attivando il processo di asseverazione per il comparto delle costruzioni.

L'articolo 30 dà i requisiti del modello organizzativo in poche righe, e poi dice al comma 5: <<In prima applicazione, i modelli organizzativi e di gestione realizzati conformemente alle linee guida Uni-Inail o OHSAS 18001 sono validi come articolo 30, per i requisiti dell'articolo 30, per le parti corrispondenti>>.

E qui, proprio con Lorenzo, nel comitato 4 della Commissione consultiva permanente abbiamo lavorato tra il 2010 e il 2011 per andare a definire quali fossero le parti corrispondenti e quelle non corrispondenti. Questo è il primo elemento. La parte non corrispondente. È tutto corrispondente, c'è una tabella di correlazione che mette appunto in relazione i requisiti disposti dall'articolo 30 con le linee guida SGSL e con le 18001. L'unica parte non corrispondente è il sistema disciplinare, che nessuna delle due norme prevede, mentre invece è richiesto dalla 231 e dallo stesso articolo 30.

Questa lettera circolare che riporta questa indicazione non ha parlato solo di questo, fornendo le caratteristiche che deve avere questo sistema disciplinare, ma ha richiamato anche l'essenzialità che le sanzioni riguardino non solo i dipendenti dell'impresa, comprendendo dentro tutti i livelli gerarchici, compreso il datore di lavoro, se esso non è coincidente con la proprietà d'impresa, ma che comprende anche eventuali sanzioni per gli appaltatori e subappaltatori.

Questa ormai è una parte essenziale della gestione d'impresa, in cui interi processi produttivi interni di tipo primario in molti casi vengono in realtà non più svolti direttamente, ma affidati ad altri, chiedendo che queste possibilità di sanzione e di relazione di tipo anche, come dire, disciplinare, siano previste nei contratti.

In assenza, quello che viene fuori dopo questa circolare, è che noi possiamo avere un modello organizzativo di gestione facendo un sistema di gestione della sicurezza, conformemente per esempio alle linee guida SGSL o alle 18001, comprendendo che il sistema di vigilanza che viene realizzato per l'applicazione del modello è quello dello stesso sistema di gestione monitoraggio audit interno e riesame della direzione. Va

aggiunto un codice disciplinare e un sistema sanzionatorio interno, il tutto non è su carta, ma dev'essere efficacemente attuato.

Dopodiché l'equivalenza con la 231 ci chiede anche di realizzare, di nominare un organismo di vigilanza, che non è richiesto dall'articolo 30. Nell'articolo 30 non se ne parla. È richiesto all'articolo 6 e 7 del Decreto 231. Come sia questo organismo di vigilanza, come sia composto, quante persone siano, questo ciascuna impresa deve deciderlo in virtù delle proprie caratteristiche. Ma la necessità di essere adempienti nei confronti della 231 lo rende necessario. E qui, come dire, è stata la scommessa successiva, quella proprio del principale dell'opera del comitato 4 della Commissione consultiva, che era invece la richiesta che veniva dal comma 5 bis dell'articolo 30, di realizzare procedure semplificate per le piccole e medie imprese, per la realizzazione di un modello organizzativo e gestionale conforme all'articolo 30.

Questa cosa è stata realizzata il 27 novembre scorso, il modello organizzativo e gestionale, il documento che lo descrive è stato approvato dalla Commissione consultiva permanente. Il Decreto non è ancora uscito, le ultime notizie che ho, di qualche giorno fa, rilevano che all'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro è richiesta anche la firma del Ministero della Salute e questi passaggi, stanno un po' prolungando i tempi. Però il Decreto dovrebbe uscire spero il prima possibile.

Queste procedure saranno applicabili in tutte le piccole e medie imprese previste da questa raccomandazione della Commissione Europea, insomma la faccio breve: sono quelle sotto i 250 dipendenti, quindi si applicherà fino a 250 dipendenti, purché l'impresa non sia di proprietà di imprese più grandi, con fatturati particolari etc. Per semplificare, si tratta di imprese nemmeno poi tanto piccole, in fondo.

Uno dei punti su cui le procedure cercano di fare chiarezza è la differenza tra le figure apicali. Il Decreto legislativo 81 parla di datore di lavoro; il Decreto legislativo 231 parla di organo dirigente; una 18001 parla di top management, alta direzione. Ma per le piccole imprese questi soggetti sono diversi tra loro? La proprietà è diversa da questi soggetti?

Allora, se questa differenza di nomi poi si concretizza su un'unica persona, questo è già un primo principio di semplificazione, perché noi possiamo partire da lì per poi trovare le persone sottoposte all'altrui vigilanza, che sono tutte quelle sotto: dirigenti, preposti, lavoratori.

Se invece tra la proprietà e i dirigenti e i preposti in mezzo c'è un datore di lavoro, un'alta direzione, questo elemento deve essere vigilato dalla proprietà, perché quello può commettere i reati che poi porterebbero alla sanzione amministrativa.

Questo è l'indice che segue, a parte introduzioni e premesse, in realtà i diversi commi dell'articolo 30 che riguardano il modello organizzativo. Per ognuno di questi viene data la procedura per la modalità operativa semplificata per realizzare quanto quel comma prevede.

Per facilitare ancora di più, sono stati inseriti 18 allegati, che partono dalle modalità per effettuare l'analisi iniziale per l'applicazione, al piano di miglioramento, al modulo di pianificazione per gli obiettivi di miglioramento, e arrivano fino a dare indicazioni su come realizzare il monitoraggio, l'audit interno, il riesame della direzione, la gestione dei Dpi, e la gestione delle attività di formazione.

Quindi, diciamo, ci sono elementi che forniscono e forniranno alle imprese degli agganci certi, sicuri, per dire: <<Ho effettivamente ottemperato a quanto richiesto dal modello organizzativo>>. Ma direi di più: <<Ho ottemperato a quella richiesta di legge>>. Però questo dipenderà da cosa ci si scrive dentro. Ritorno al discorso iniziale: se io pur avendo standardizzato, semplificato le modalità documentali, e ci voglio per forza scrivere cose complicate e inutili, o piuttosto troppo semplificate e insufficienti, non dipenderà dal modello, che peraltro questi moduli possono essere utilizzati anche modificandoli, migliorandoli, non sono necessariamente vincolanti nella loro forma. Ma l'importante è l'essenzialità di quello che riporteranno, e la qualità delle informazioni che si possono fornire all'impresa, ai suoi lavoratori, e a chi dall'esterno li verrà a valutare.

Vi ricordo che l'Inail sostiene le attività di prevenzione e sicurezza con due strumenti essenzialmente, e che tra queste sostiene in modo particolare i sistemi di gestione della sicurezza e i modelli organizzativi.

Alla fine del mese scade la possibilità di richiedere lo sconto sul premio assicurativo per prevenzione, per quelle aziende che sono in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi, che rispettano le disposizioni in materia di prevenzione sul lavoro, e che nell'anno passato, cioè nel 2013, abbiano fatto interventi migliorativi rispetto ai minimi richiesti dalla normativa. Queste aziende possono avere degli sconti che vanno dal 30% al 7% in virtù della dimensione aziendale, e che se si sommano con un andamento infortunistico favorevole, portano il premio assicurativo sostanzialmente a dimezzarsi. Quindi diciamo che è

un contributo forte che l'istituto sta dando. L'anno scorso – adesso dico una cifra che non è lontana dalla verità, anche se non è precisa – ha investito del suo bilancio 300 milioni su questa cosa qui, e sono dieci anni che investe in questa cosa. Quindi, tutti coloro che sono in queste condizioni è giusto a mio avviso che facciano richiesta e ottengano questo tipo di intervento.

Vedete, ci sono in prima istanza i sistemi di gestione della sicurezza. Avere un sistema di gestione della sicurezza, da solo, consente di poter ottenere lo sconto. Oppure ci sono tanti altri interventi previsti nel modulo che si scarica sul sito dell'Inail che si chiama T24, per cui sommando i punteggi che Inail ha attribuito ai vari interventi, arrivando a 100 si può ottenere lo sconto.

L'altro è anch'esso di attualità, e sono gli incentivi economici. Da qualche settimana è stata aperta la procedura Inail per inserire le domande, sarà aperta fino all'8 aprile. Quest'anno ci sono circa 307 milioni disponibili per progetti di investimento, per la sostituzione delle macchine messe in servizio prima del 21 settembre 1996, e per i sistemi di gestione, i modelli organizzativi, gli interventi di responsabilità sociale.

Io non aggiungo altro, mi fermo qui. Scusate se sono stato un po' pedante, però ho detto le cose come le sentivo. Vi ringrazio per l'attenzione.

Dottor Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS: Io ringrazio Fabrizio delle notizie che ci ha dato e delle puntualizzazioni. Penso che la platea presente, in quanto molti di voi sono anche associati AiFOS, apprezza in quanto poi giornalmente noi, voi ci troviamo a interagire con i nostri clienti, con le persone a cui facciamo consulenza. Sono notizie che ci aiutano nel nostro lavoro e in particolare ci aiutano anche a combattere quella sorta di malaffare che sono i consulenti improvvisati, finti, quelli che la semplificazione la fanno sui documenti perché – confermo – li fotocopiano, ma non la fanno sulle parcelle, perché fanno nutrire fotocopie dei documenti altrui.

Io pure sono un valutatore di sistemi di gestione e a volte mi è capitato, appunto come diceva Fabrizio, di vedere una società editoriale che loro avevano l'officina meccanica, allora c'era qualche difficoltà, se non era proprio il meccanico della fotocopiatrice o qualcosa del genere.

Bene, allora abbiamo sentito la voce istituzionale con Lorenzo Fantini; abbiamo sentito le istituzioni a garanzia della salute e sicurezza come l'Inail; e adesso stiamo in casa di Confcommercio e sentiamo Confcommercio che ne pensa. Prego.

[CLICCA QUI PER VISIONARE LE SLIDES RELATIVE ALL'INTERVENTO DI PIERPAOLO MASCIOCCHI](#)

Dottor Pierpaolo Masciocchi, Responsabile nazionale Sicurezza Confcommercio: Grazie molte. Veramente io, scusatemi, ma voglio veramente ringraziare AiFOS, il suo Direttore, il suo Presidente, sia per avere organizzato questo momento che io ritengo importante di incontro e di confronto.

Ovviamente mi unisco anche al benvenuto che prima la Dottoressa Vernola aveva formulato, benvenuti a tutti voi nella nostra casa. Speriamo che questo sia un avvio di una proficua collaborazione.

Si è parlato di semplificazioni, tema estremamente importante, soprattutto sulla tematica della salute e sicurezza sul lavoro. Sono stati evidenziati alcuni aspetti della semplificazione, ovviamente è stato posto anche all'attenzione come un eccesso di semplificazione vada poi a rovinare diciamo anche le tutele, le corrette tutele che giustamente l'impresa deve fornire.

Io ricordo una battuta che un mio vecchio Presidente teneva sempre a fare quando parlava di burocrazia, cioè come partecipare ad una gara con uno zaino pieno di sassi sulle spalle e dover competere con altri concorrenti. Ecco, noi ci ritroviamo spesso, intendo noi imprese, a dover competere sul fronte adempimentale con un contesto normativo, burocratico, comunque con un contesto di riferimento complesso.

E io, scusatemi, ma un passaggio su questi aspetti lo vorrei fare, vorrei cercare di mettere a fuoco il concetto di semplificazione, quindi di contesto normativo, con la realtà che Confcommercio rappresenta, che è una realtà diciamo di impresa diffusa sul territorio, di impresa anche di grande dimensioni, ma sostanzialmente di imprese più piccole, del terziario avanzato, dei servizi, del commercio, del turismo, che quindi chiamerò per comodità di piccola impresa.

Per me il problema della normativa prevenzionale è un problema che si pone soprattutto nei confronti di questa impresa. Perché? Se voi considerate diciamo l'articolazione dell'attuale Testo Unico, quindi della vigente normativa prevenzionale, ecco, non potete non rilevare come diciamo lo spirito, la logica è che questa normativa cadenza gli adempimenti in funzione non tanto della rischiosità specifica della attività, ma

in funzione soprattutto del numero dei soggetti che si trovano a lavorare con l'impresa, cioè dei dipendenti, o meglio dei lavoratori.

E questa è un'impostazione che ritroviamo, diciamo che è pervasiva nell'ambito della normativa prevenzionale. Io qui riporto tre esempi, che sono tre esempi molto vicini alle attività che rappresentiamo: uno studio professionale con due soci; un esercizio commerciale di semplice vendita al dettaglio con un solo dipendente, diciamo con un solo lavoratore, per usare una terminologia più appropriata; un ufficio con cento lavoratori, lavoro alla scrivania.

Ebbene, in base alla normativa prevenzionale, tutte queste aziende devono assolvere agli adempimenti generali di sicurezza identici a quelli di un'impresa, di una industria manifatturiera.

Ovviamente parlo degli adempimenti generali, del Titolo I del Decreto 81. Ma è evidente la logica discorsiva di questa impostazione. E questa impostazione evidentemente genera delle problematiche anche in termini, diciamo, prima parlavo di competitività, quindi di minore competitività e quindi di costi. E questo perché? Perché la normativa prevenzionale prevede appunto che un datore di lavoro, se anche ha un lavoratore alle proprie dipendenze, dovrà assolvere a tutti gli adempimenti generali di sicurezza. Quindi la conseguenza – vi cito dei dati che ho ripreso dall'Ocse in termini di costo che questa normativa poi va a produrre sull'impresa – è che, come vedete dalla slide, non è certo irrilevante.

Ed è evidente che questo è un costo che è inversamente proporzionale alla dimensione dell'impresa. Perché è chiaro che una grande impresa li internalizza i costi. Una piccola impresa, evidentemente, ha più difficoltà a gestirli. Noi abbiamo fatto anche uno studio sull'incidenza del costo della burocrazia sulla sicurezza per le imprese riferibili ai nostri settori, questi sono i dati.

E come vedete sono dati importanti soprattutto perché, a nostro avviso, non sono costi tutti funzionali all'adeguamento dell'impresa diciamo a standard elevati di sicurezza che ovviamente sarebbero non dei costi, ma un investimento, un sano investimento.

Spesso questi costi – lo vedete nella loro disarticolazione – sono costi soprattutto per diciamo attività parallele che con l'adeguamento strutturale o normativo poco entrano.

Ma allora quale è la soluzione a questa problematica? La soluzione a mio avviso è proprio quella che io ho cercato di evidenziare in questa slide. Cioè quella di rivoltare l'attuale configurazione degli assetti normativi vigenti e associare a ciascuna attività economica standard di sicurezza che siano graduati non alla numerosità dei dipendenti, ma ai rischi infortunistici, cioè alla pericolosità oggettiva, peculiare di quella attività. Se ne è parlato prima. E questa per me è la chiave di volta che dovrebbe essere generalizzata, cioè associare, graduare le misure di tutela in relazione alla rischiosità specifica, oggettiva, intrinseca di una attività economica.

E se ne è parlato prima, del Decreto del Fare. Sì, il Decreto del Fare in realtà ha introdotto – e quindi tolgo anche io un sassolino dalla scarpa – aveva introdotto, perché poi nella fase di conversione la portata innovativa delle norme è stata – lasciatemelo dire – sostanzialmente svilita o comunque affievolita. Comunque il Decreto del Fare conteneva e contiene ancora una norma importante, che prevede la semplificazione del processo valutativo dei rischi, o meglio non tanto del processo valutativo, se no l'avvocato Fantini mi bacchetta, ma del documento di valutazione dei rischi per quelle imprese rientranti appunto in determinati settori di attività a basso rischio infortunistico.

E questo introduce, ovviamente limitandola, alla semplificazione del documento, quindi non ha una portata innovativa e trasversale come potevamo sperare e come vorremmo che in un futuro si arrivi. Ma sicuramente è un elemento innovativo che noi valutiamo estremamente con favore. Per la prima volta si conosce quel principio di cui io parlavo, cioè che le tutele sono graduate in relazione alla effettiva pericolosità dell'attività che è esercitata.

Ecco, prima di passare ad uno step successivo del mio intervento, io volevo fare un'altra considerazione su questo punto. La norma che prevede questa tipologia di semplificazione non è una norma immediatamente precettiva e quindi necessita per la sua attuazione di un Decreto che deve andare ad individuare i settori a basso rischio infortunistico. Su questo punto sono già stati avviati i lavori di confronti, i lavori tecnici di confronto, e anche io qui volevo riprendere un passaggio di Lorenzo Fantini. Effettivamente dalle prime bozze che noi abbiamo potuto vedere, sono stati adottati dei criteri a nostro avviso particolarmente restrittivi nell'individuazione delle attività a basso rischio. Perché? Perché in alcune circostanze si è fatta un'associazione in base alla quale la valutazione semplificata dei rischi non può essere applicata per quelle attività rientranti nell'allegato 1 al Dpr 151 del 2001, peraltro anche ad attività che verrebbero in tal modo

escluse, insomma, che sicuramente noi rappresentiamo: centri informatici, alberghi, locali di spettacolo ed intrattenimento. Sono attività che rientrano nel Dpr 151, e per questo sarebbero escluse dalla possibilità di fare il documento semplificato.

Cosa più logica sarebbe stata quella di consentire anche a queste attività, qualora i parametri statistici ovviamente evidenzino un basso rischio, ma come sicuramente è, di poter utilizzare il modello semplificato, ferme ovviamente restando le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e antincendio. No? In modo da garantire sia l'uno sia l'altro.

Ma ovviamente è una questione che è ancora in fase di discussione, per cui come Confederazione cercheremo di far di tutto per correggere la portata di questa disposizione.

Ecco, fin qui abbiamo parlato un po' di quello che è la nostra valutazione all'approccio normativo sulla semplificazione, cioè quelle che sono le linee generali che noi riteniamo utili per giungere diciamo ad una semplificazione vera della normativa prevenzionale.

Ma accanto a questa linea di attività più giuridico-istituzionale, io volevo qui portarvi una testimonianza di un'altra attività che noi stiamo svolgendo, sempre finalizzata e intesa a semplificare l'attività delle nostre imprese nell'ambito della conduzione del processo di valutazione dei rischi.

In sostanza, dallo scorso anno, abbiamo avviato un progetto che ancora non è completato, ma in sostanza una prima parte si è chiusa proprio quest'anno, che è stato volto ad aiutare le nostre associazione e quindi in conseguenza le imprese, a condurre in maniera diciamo sicura ma più semplice il processo di valutazione dei rischi da una parte. E dall'altra quello di costruire le basi per cercare di orientare il legislatore o gli organismi di controllo nell'uniformare le proprie attività in sede di ispezione.

Queste sono due linee di intervento che ora cercherò di raccontare singolarmente. La prima attività è quella che consiste nell'offrire assistenza alle imprese nella conduzione del processo della valutazione dei rischi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una guida diciamo abbastanza dettagliata all'applicazione delle nuove procedure standardizzate. Abbiamo predisposto delle schede contenenti tutte le fasi lavorative e i profili di rischio delle attività economiche riferibili ai nostri settori, e abbiamo messo a punto un software che aiuta la compilazione della procedura standardizzata per i settori di riferimento.

Ma vediamo come abbiamo fatto.

Io qui vi faccio vedere innanzitutto da dove siamo partiti. Questo evidenziato nella slide è uno dei moduli contenuti nella procedura standardizzata: è il modulo numero 1.2.

Questo modulo, come vedete, contiene una prima parte delle attività che l'impresa deve compiere nella conduzione del processo di valutazione dei rischi. La cosa più rilevante e innovativa forse, perché è stata finalmente messa in evidenza in questo documento, è diciamo un approccio non voglio dire nuovo, perché in realtà anche nel processo ordinario di valutazione dei rischi si compiva questo passaggio. Ma è la prima volta che io me lo ritrovo in una procedura semplificata. Cioè che l'azienda, in prima battuta, per avviare il processo valutativo, deve inizialmente evidenziare le fasi lavorative attraverso le quali si compie la propria attività.

Ed è un passaggio estremamente importante. Ciascuna attività economica in prima battuta, ci dice questo modulo, deve fare un'autovalutazione della propria attività ed evidenziare tutte le fasi o le sottofasi in cui si svolge il ciclo lavorativo.

Un altro modulo è quello che qui è evidenziato, che è una sorta di check list per l'evidenza dei pericoli. L'ultimo modulo che io qui pongo all'attenzione è questo: il numero 2, che al di là delle colonne non evidenziate in rosso, pone all'attenzione alla colonna 3 i rischi, e infine le misure. Se noi quindi andiamo ad uniformare questi moduli, possiamo arrivare ad una griglia che contiene queste colonne diciamo più significative per ciascuna attività economica, le fasi del ciclo lavorativo con la descrizione delle fasi e delle mansioni, aree, attrezzature, sostanze; e poi rischi, pericoli – che non è qui evidenziato – comunque rischi, pericoli e misure.

Questo è lo standard delle schede che noi abbiamo redatto per ciascuna attività economica.

Io vi faccio vedere esattamente i passaggi e poi i contenuti di queste schede.

Il primo passaggio che abbiamo compiuto è innanzitutto l'individuazione delle categorie economiche prevalenti facenti capo alla Confederazione. Ovviamente in questa prima fase ne abbiamo evidenziate una trentina: alberghi, bar, pubblici esercizi, etc. Questa è una lista di circa 30 categorie economiche che noi ora abbiamo preso a riferimento per compiere questo lavoro.

Stiamo continuando a predisporre altre e questa sarà l'attività che compiremo nell'anno in corso.

Una volta individuate le principali attività economiche, un processo che non è stato assolutamente semplice è quello di suddividere tali attività in fasi lavorative.

Io qui vi faccio la sintesi estrema di quello che poi è risultato il nostro lavoro per ciascuna attività.

Qui prendo a riferimento l'albergo; abbiamo diviso le fasi lavorative, che in questo caso è reception, la quale a sua volta si divide in altre tre sottofasi: ricevimento clienti, portierato e facchinaggio, bar, somministrazione, cucina etc. E questo per ciascuna attività lavorativa.

Questo è assolutamente importante proprio per cercare di rispondere in maniera appropriata al dettato normativo previsto nella procedura standardizzata, ma anche comunque ad effettivamente poter compiere una valutazione consapevole dei rischi. Perché a me personalmente è capitato che molte attività che mi fanno vedere alcuni documenti di valutazione dei rischi, questi sono fatti senza tener conto minimamente delle fasi lavorative. Non ne hanno neanche idea di quali sono le fasi lavorative. Quindi pensate come sia poi realmente difficile poter individuare le misure per prevenire, ridurre o eliminare i rischi.

Compiuto questo passaggio, cioè l'individuazione delle fasi, il passaggio successivo era quello di associare - e questa è stata ovviamente la parte più complessa del lavoro - per ciascuna fase rischi e misure. Ciascuna fase lavorativa deve avere associati rischi e misure. E noi questo lo abbiamo fatto utilizzando quella scheda, quella griglia che vi avevo fatto vedere prima, e qui porto a riferimento una scheda che è commercio al dettaglio alimentari, che come vedete è una griglia che evidenzia per tale attività economica le fasi del ciclo lavorativo, qui c'è esposizione e vendita, poi seguendo vi sono altre fasi. Vi è la descrizione delle fasi, la menzione etc. e poi soprattutto qui in rosso sono evidenziati i rischi per ciascuna fase e le misure associate a quei rischi. E questa ovviamente è una scheda che è estremamente lunga, che io non vi faccio vedere nel dettaglio perché poi andremmo fuori tema. È soltanto diciamo il metodo che a me stava a cuore oggi farvi vedere.

Ovviamente come ultimo passaggio c'è l'individuazione dei pericoli che doveva essere fatto prima in termini logici ma il concetto è questo.

Noi in sostanza quindi, alla fine di questo percorso, abbiamo prodotto per queste 30 attività economiche ad oggi queste schede estremamente dettagliate che evidenziano fasi e sottofasi lavorative, rischi, pericoli e misure. Tutte queste informazioni poi per una fruibilità, una maggiore fruibilità da parte delle nostre imprese e delle nostre associazioni, le abbiamo inserite all'interno di un software che diciamo così consente di gestirle in maniera più agevole. Ovviamente il software non fa altro che utilizzare queste informazioni che noi abbiamo prodotto per ciascuna fase o sottofase lavorativa. È possibile inserire eventuali ulteriori campi, quindi eliminare fasi o aggiungere fasi. Così come anche i rischi e i pericoli, è evidente che noi abbiamo messo quelli tipici. Ma attenzione: non significa che questi siano i rischi che ciascuna impresa ha. È evidente che qui bisognerà poi andare a vedere nell'ambito del processo vero di valutazione dei rischi sul campo se quei rischi tipici e quei pericoli tipici che noi abbiamo evidenziato esistano realmente, e quindi vi è la possibilità di modificarlo; così come anche le misure noi abbiamo messo le misure tipiche, ma è evidente che anche quelle possono essere modificate e inserite.

Alla fine di tutto questo lavoro, viene generato in automatico il documento di valutazione dei rischi sulla base del format con procedura standardizzata.

Questa era la prima linea di attività di cui vi avevo parlato, cioè quello, accanto ad un processo di semplificazione della normativa, di aiutare le nostre imprese attraverso la semplificazione della metodologia di conduzione della valutazione dei rischi.

Ma oltre a questa vi è un'altra attività che vorremmo portare avanti, che si basa proprio su quelle schede di rischio. Perché a mio giudizio il valore più rilevante di quelle schede di rischio, non è tanto nel loro utilizzo nell'ambito del processo di valutazione, quanto per cercare di indirizzare, uniformare i comportamenti degli organi di controllo nell'ambito delle verifiche ispettive.

Questo è un problema che a noi come Confederazione sta estremamente a cuore, non lo devo spiegare a voi, lo sapete benissimo. Gli organi di controllo spesso hanno indirizzi non uniformi sul territorio. A me è capitato di sentire da alcune imprese che in fase di verifica vengono a controllare cose che non c'entrano nulla con l'attività tipica. A me una volta una nostra impresa, un piccolo bar, mi ha fatto vedere un verbale che dava evidenza della mancata attuazione della normativa in relazione ai videoterminali perché il barista aveva acceso il suo computer tutto il giorno con il poker... E quindi è stato fatto un verbale, ma adesso non voglio entrare in questi esempi perché è evidente che esistono delle disfunzioni, ma fa parte dei giochi.

Quello che però a mio giudizio deve essere messo veramente in chiaro è che non è possibile che un'impresa riceva più organi di controllo che vanno a verificare le medesime cose, e noi sappiamo che gli enti di controllo sono tanti e spesso hanno delle modalità di conduzione delle verifiche anche non conformi o uniformi sul territorio, quindi spesso ci si trova in imprese a non saper neanche come doversi comportare. Il nostro obiettivo è quello di cercare, individuando e formalizzando che una determinata impresa di una determinata categoria economica ha determinati rischi tipici, che anche gli organi di controllo possano indirizzare la loro attività prioritariamente in relazione a quei rischi, anche ad altri eventualmente, ma non prioritariamente ad altri.

Quindi il nostro obiettivo è quello di ottenere una validazione, un riconoscimento di questi profili di rischio. Come? Beh, la Commissione consultiva del Ministero del Lavoro, ad esempio, ha il compito anche di validare le buone prassi, perché potrebbe essere anche una buona prassi. Potrebbe essere una modalità di conduzione del procedimento di valutazione dei rischi attraverso procedure standardizzate, non lo so. La logica è ottenere una sorta di validazione di queste schede di rischio, soprattutto allo scopo di andare a uniformare i comportamenti degli organi di controllo.

Ovviamente è un discorso complesso, perché entrano in campo anche competenze, funzionari di organi autonomi, insomma, è un percorso lungo ma che noi vogliamo portare avanti.

L'anno in corso io penso sarà dedicato a sviluppare soprattutto questa attività.

Io a questo punto chiuderei anziché con una battuta, come è d'uso, con un invito: ecco, a me farebbe piacere che anche voi, anche AiFOS ci possa aiutare in questo percorso. Un percorso che è abbastanza complesso perché va a mettere a fuoco attività vi assicuro non semplici. Noi l'abbiamo gestito nell'anno passato, attraverso la collaborazione di tutti i nostri funzionari di associazioni territoriali e di federazioni. Voi non c'eravate, non eravate ancora in Confcommercio. Io mi auguro che nel 2014 siate tra noi, perché penso che potremo fare delle belle cose insieme.

Vi ringrazio.

[CLICCA QUI PER VISIONARE LE SLIDES RELATIVE ALL'INTERVENTO DI MASCIOCCHI](#)

Dottor Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS: Bene, io ringrazio Pierpaolo per tutto quello che ci ha detto. Un paio di cosine prima di passare la parola al Presidente. Intanto, essendo noi formatori ma anche operatori della sicurezza sul lavoro, tutto quello che ci hai spiegato e illustrato è molto interessante per la nostra attività sul territorio, per cui sicuramente cercheremo di farne buon uso.

Riguardo alla collaborazione è uno dei motivi per cui noi abbiamo chiesto di confluire in Confcommercio. Da varie parti risultano apprezzamenti per la nostra attività da parte degli organismi di vigilanza, in quanto spesso ci incrociamo sul campo, e spesso riceviamo attestati di stima, per cui significa che la nostra attività è apprezzata. Addirittura quando vedono i nostri documenti vanno oltre per passare ad altre attività.

Sugli organismi di vigilanza posso parlare per esperienza personale, in quanto io ho diretto anche dei servizi di vigilanza nel mio passato. Purtroppo ci sono due problemi. Primo: una certa ignoranza per certi aspetti, su certe questioni che vanno a visionare gli ispettori. E poi a volte influisce anche il numero di obiettivi di produzione che hanno gli ispettori, per cui a volte sono il numero di visite da fare, a volte sono la quantità di accertato rispetto all'incassato. Ecco, ci sono un po' di problemi e secondo me un confronto da parte di Confcommercio insieme con noi, se volete, con gli organismi di vigilanza per dare appunto un indirizzo, mi sembra un'ottima soluzione.

Bene, allora riepilogando abbiamo sentito l'Avvocato Fantini, il Dottor Benedetti, il Dottor Masciocchi, le tre voci. Adesso è ora di sentire la voce – se ci consentite – di AiFOS. Per cui io, ubi maior minor cessat, lascio il posto al Presidente, e vi prego di rimanere qui perché poi avrete il fuoco di fila delle domande, presumo. Prego.

Professor Rocco Vitale, Presidente dell'AiFOS: Io ringrazio tutti i partecipanti, molti sono amici, alcuni li conosciamo, altri un po' meno. Questo è il modo in cui AiFOS lavora, ci segue da un po' di tempo lo conosce: fare riunioni, organizzare convegni e simposi rivolti agli addetti ai lavori e non solo. Indubbiamente la provocazione che ha lanciato Masciocchi mi è piaciuta, perché è il problema quello della vigilanza. E il processo che è stato attivato e al quale noi diamo un contributo credo vada nella direzione giusta, perché, lo diceva mi pare anche Fabrizio, le leggi servono per darti l'indirizzo, per darti una linea. Da qualche giorno sono aperte le iscrizioni. Il tema che abbiamo adottato è molto rigido perché chi di noi, chi

di voi si vorrà iscrivere al Registro dei formatori – da qualche giorno sono aperte le iscrizioni – deve sapere che il Registro dei formatori si basa sul decreto e sui criteri ivi esplicitati. Noi chiederemo non di fare l'autodichiarazione di quale criterio hai. Chiediamo i documenti, ti chiediamo le fotocopie, i file pdf, gli attestati, eccetera. Tu ci mandi una serie di dati, noi li guardiamo e valutiamo se sono adeguati ai termini previsti dalla legge. Chiediamo una cosa di più: noi chiediamo anche di fare il colloquio con le persone, che la norma non prevede, e questa è una cosa aggiuntiva. Però poi quale è il risultato? Il risultato è che quando un organo di vigilanza va a fare un'ispezione e chiede: <<Chi è il docente?>>, il docente presenta l'attestato di iscrizione al Registro di qualità AiFOS pubblicato sul nostro sito, che ci controlla il Ministero dello Sviluppo Economico. E sappiamo che lo controlla davvero. Infatti è capitato che trovasse una parola sbagliata nel testo, e ci ha scritto: <<Cambiate la parola>>. Poi ne ha trovata un'altra e fa: <<No, qui dovete cambiare lo statuto>>. Ha voluto, quando facciamo l'assemblea, cambiare due righe, perché nello statuto in un angolino c'è scritto <<Certificazione>>, ma l'abbiamo scritto dieci anni fa! E fa: <<No, voi AiFOS non potete fare certificazione, potete fare qualificazione, voi fate gli attestati di qualità che è una cosa importantissima>>, ci ha detto. Non è che uno vale di più e l'altro vale di meno, sono due cose diverse, fatte da organismi diversi. Per cui ci ha contestato lo statuto, articolo 3.12, una riga. Adesso noi dobbiamo fare l'assemblea. Ecco perché dico che il controllo c'è.

A noi piacerebbe che un organismo di vigilanza veda uno dei nostri associati che ha l'attestato che lui è formatore qualificato, per cui può fare il docente, perché questo deve controllare. Cioè non bisogna solo fare il controllo sul singolo. Io sono d'accordo: cioè devono controllare gli organismi. Ma se la documentazione, diciamo la parte documentale l'ho già controllata io, io che sono autorizzato. Ho fatto anche di più perché io ho fatto anche un colloquio, che la legge non prevede. A questo punto tu non vai poi a prendere questa persona e gli chiedi le carte un'altra volta.

E questo a cui dobbiamo arrivare. Allora forse, dico forse, questa è anche la soluzione contro alcuni enti bilaterali fasulli. Perché se tu vedi le mie cose, Confcommercio, Confindustria, quelli seri, allora dici: <<Bene, da questi io sono garantito, perché qualcuno li ha visti, e gli altri vado e li controllo, li analizzo, vedo chi sono>>. Credo che sia questa la strada. Altre strade io non le vedo, cioè è difficile. È una strada difficile, questa, ma le altre, le altre si sono tentate tutte, non sono semplici, non sono facili.

Dieci anni fa sono stato a fare una ricerca per conto dell'Ispe, mi hanno anche pagato. Ho fatto una ricerca sulla sicurezza nella scuola. Poi mi ha scritto uno dicendo che c'era una cosa che funzionava bene e allora dico: <<Vado a vedere>>. Allora ho mandato una lettera a Moccaldi, mi pare. Vado, e io ho scoperto una cosa semplicissima. Io parlo del 2004. Cioè adesso si sono un po' ridotti, ma nel 2004 erano pacchi così. Già dicevo nel mio libro: facciamolo così. Però, insomma, da trecento pagine, dico, passiamo a cinquanta, che allora era già una rivoluzione, perché non ci siamo arrivati neanche adesso. Qui è la valutazione fatta da chi? Fatta dai soggetti, fatta dai bidelli, fatta dagli insegnanti, le riunioni e tutti gli appunti. Lui mi ha spiegato perché quattro pagine, perché le quattro pagine prima consentivano di fare le fotocopie con una normale fotocopiatrice, ne facevano tante e le davano a tutti, a tutti gli allievi, a tutti i genitori. Tutti erano a conoscenza della valutazione, tutti potevano entrare in possesso del documento.

Da noi si confonde la valutazione col documento, si mette insieme tutto. Non parliamo del Psc, si dice che il Psc è un peso, un peso fisico. E su questa cosa qui non si è fatto nulla, nemmeno l'Ispe. Perché? Perché andavi contro questo sistema, insomma, cioè non andava bene eccetera.

Qualche anno fa con un nostro socio, discutendo di sistemi di gestione, abbiamo detto: <<Come AiFOS iniziamo a fare un corso anche noi sperimentale sui sistemi di gestione>>. Una materia di cui non mi ero mai occupato. Uno non si può mica occupare di tutto. Ho iniziato a studiare, leggere, capire. Alla fine iniziamo ad abbozzare questo corso. Come è andata a finire? E lì è il punto debole: che non c'è, per cui se non hai quello poi non arrivi neanche al sistema di gestione.

Ecco, la valutazione dei rischi ti consente di risolvere anche molti altri problemi. Se uno vuole la semplificazione, quando ad ogni modifica del Decreto 81 che è stata introdotta dal Decreto del Fare, e poi alla fine mi conclude: <<E poi la Commissione, l'accordo Stato-Regioni...>>, certo, lo ha detto bene l'amico Fantini, uno dice: <<Ma come? I Decreti legislativi che ti dovrebbero dire "fai così"?>> No, non lo puoi fare, devi rinviare.

Io mica aspetto l'accordo Stato-Regione, siamo cittadini normali, sappiamo leggere, sappiamo scrivere, il legislatore nel primo pezzo ha detto <<Non duplichi>>. Ma se io questa azione me la faccio nella

valutazione dei rischi nella mia azienda, se mi faccio una valutazione e poi dico: <<Agli operai faccio questo>>, poi devo fare un'altra cosa, io non lo duplico poi.

Avranno le tabelle etc., cioè è giusto che venga, ma non possiamo bloccare tutto, perché poi la Commissione è decaduta. Ma la gente continua a morire sul luogo di lavoro...

Fra qualche giorno facciamo un convegno a Torino su questo caso, che hanno condannato la Rspg, per quella tragedia del liceo Darwin. Hanno condannato una Rspg, che è poi anche un nostro socio, tra parentesi. Di carta ne hanno fatta tantissima, tutti gli organismi, ma lì forse ci voleva un po' di cemento in più. Per cui sicuramente bisogna anche avere, secondo me, questa forza ogni tanto di dire: le leggi, le norme non è vero che è tutta roba inutile, ci sono dei pezzi buoni.

Senza aspettare la fine, iniziamo almeno a livello culturale a fare questo sforzo.

Mentre invece ogni tanto assistiamo seduti. Le buone prassi devono essere poi adottate, anche se poi ci sono norme Stato-Regioni che danno dei quadri. Certo, poi so benissimo che la Lombardia ha fatto una delibera di un ufficio, per cui la carta è di tot spessore. Da formatore dico che è anche sbagliata quella delibera, perché siccome per stampare gli attestati oggi non si usa la penna, ma si usano le fotocopiatrici, chi ha fatto questa cosa non lo sa, perché quel tipo di carta, se voi avete una fotocopiatrice... Per cui siamo all'assurdo, cioè almeno ti scrivessero, cioè è sbagliato anche il peso della carta, perché le macchine non ci sono.

Questo per dirvi la follia alla quale siamo arrivati. Certo che è una follia. È una follia. Però pensate, pensiamo che al governo degli Stati Uniti d'America, che è un bel Paese, un po' più grande del nostro, il Ministero del lavoro si occupa del Lavoro, il Lavoro, con la L maiuscola! Lavoro. Poi pensate l'America da che storia viene, un po' puritana, il Lavoro, Dio... E che cos'è il Lavoro? Il Lavoro e la sicurezza sul Lavoro si basano e sono stati fondati dagli studi di Bernardino Ramazzini, quel medico italiano nato a Carpi nel 1600. Questi sono gli Stati Uniti, Bernardino Ramazzini negli Stati Uniti.

Qui vai da noi, non sanno manco chi è. Cioè vi rendete conto dell'abisso culturale che c'è proprio nell'impostazione? Cioè noi abbiamo inventato la Medicina del Lavoro, che è l'origine di tutto questo sistema, 1700, sul sito non trovi niente. Devi arrivare chissà dove per capire che cosa ha fatto. Però diciamo una cosa. Direi che dobbiamo dire anche grazie a Lorenzo. Se non c'era lui, manco al Ministero del Lavoro non c'era questa cosa sul sito prima, non c'era.

È veramente difficile. Però qualche cosa possiamo anche fare, migliorando il Decreto del Fare. Io sono convinto che le prime parti di molti articoli sono molto interessanti, soprattutto per quello di cui non ci occupiamo, che è la formazione. Poi c'è anche la valutazione eccetera. Però, per esempio, si potrebbe suggerire alla Conferenza Stato-Regioni, al posto di seguire in un modo burocratico: facciamo l'accordo per l'articolo 5 bis, l'articolo 32, comma 5 bis, e poi ce n'è un altro etc., facciamo che se ne faccia uno, che è l'accordo Stato-Regioni, che contempli tutte un po' le cose che ci sono scritte nel Decreto del Fare. Se no veramente non ne usciamo poi fuori più.

Poi, chi di loro partecipa ai Tavoli Stato-Regione, sa come funzionano queste cose: una volta c'è uno, poi c'è l'altro, poi l'altro non viene, poi l'altro cambia, cioè è una roba inconcludente.

Quindi, secondo me, potremmo fare questa proposta, che potrebbe essere abbastanza utile. Mentre dico che si deve attuare, chi può già faccia qualcosa con la sua valutazione del rischio, e poi riuscire anche a tentare di fare un accordo. Perché servono queste cose? Servono queste cose per poter lavorare bene, sono noti tantissimi che lavorano bene. Insegnando anche diritto, posso dire che una cosa è certa: ogni volta che ti devi occupare di sicurezza, o uno parla in generale, ma quando arrivi al punto tu non puoi citare le norme a vanvera, ma te le devi leggere sempre, sempre. Questa è la cosa che ci hanno insegnato. Io, ogni volta che uno mi chiede qualche cosa, gli dico: <<Aspetta, mi devo pigliare la legge>>. <<Ma come, non sai cos'è l'articolo 32?>>. Se voi mi chiedete cosa dobbiamo fare, ora io me lo prendo, lo leggo, perché si fa così. Cioè gli accordi Stato-Regione in alcuni casi sono molto precisi e parlano degli organismi paritetici, e non degli enti bilaterali. Su questo bisogna essere molto precisi, perché non è vero che gli enti bilaterali possono fare tutto. Gli enti bilaterali fanno quello che gli dice la legge Biagi, mutuando alcune interpretazioni degli organismi paritetici. Questi devono essere molto severi.

Gli Ispettorati del Lavoro, tutti, hanno fatto un po' di confusione. Poi soprattutto la confusione chi l'ha fatta? L'hanno fatta i grandi sindacati che non hanno mai preso posizione, che sono i più danneggiati da questa operazione, e se era seria, era seria. In realtà ci troviamo enti bilaterali fasulli, i quali fanno solo la

formazione, e non la potrebbero fare. Qualcuno di questi fasulli che deve essere organismo paritetico, e sta tentando di imbroglicchiare un po'.

Ecco, insomma, è chiaro. Di fronte a queste cose, alcuni dicono che la magistratura...Ma non succede niente. Si vede una cosa, noi non diciamo chi, cioè sappiamo alcune cose, ma se noi le denunciavamo, andiamo in galera noi e non chi è il denunciato, perché in questo Paese poi succede anche questo.

Per cui, fare denunce, fare queste cose non ha nessun senso perché non c'è l'autorità che interviene, dovrebbe essere l'Asl a farlo... Ma cosa pretendiamo dalla legge? Cioè ma non ci devono essere norme, questo fa parte della deontologia di questo Paese. Ma nessuno qui pensa di dire a voi: <<Adesso il corso antincendio con Confcommercio lo propone on line>>. Ma non lo propone, cioè è fuori da ogni discussione. Poi, un altro grande tema. Il Decreto 81, il primo accordo che è stato fatto, ti dà degli indirizzi che molti stanno seguendo. Ma quando una Regione ti dice: <<Queste sono le regole per fare l'on line>>, uno in quella Regione si adegua, ma poi chi si collega da un'altra Regione? Cioè non riesco a capire. Cioè, se io sono un utente qui a Roma e mi sono collegato con uno in Toscana? Quello ha fatto l'on line con le regole della Toscana? E il mio attestato? Certo che vale. E poi quello delle regole della Toscana è rigido... Io mi faccio la sede in Sardegna, dove puoi fare tutto, e io lo emetto da lì. Cioè non so darvi una risposta. È una cosa che non si capisce che cos'è.

Allora dobbiamo, a questo punto, probabilmente, non potendo fare denuncia – cosa fai? Denunci le Regioni? Che cosa fai? – secondo me, non possiamo poi arrenderci e dire: <<È così, va bene>>. No, no. Secondo me dobbiamo queste cose denunciarle, denunciarle pubblicamente agli amici, farle conoscere. Non sono di denuncia diciamo ai Tribunali, ma sono di denuncia di fatti, e secondo me la strada maestra è quella di fare delle cose e farle con la certezza di dire: <<Noi lavoriamo così. AiFOS lavora così. Noi gli attestati li emettiamo in questo modo. Noi il Registro dei formatori lo facciamo in questo modo>>.

Credo che in questo momento questa sia l'unica risposta che possiamo dare nei confronti degli altri. Perché se al posto di fare questo io dico: <<Adesso li denuncio all'Asl>>, no, facciamo cause che poi in Italia vanno a finire in nulla. Io penso che il discorso sia l'esempio di quello che fai. Anche perché chiediamoci anche una cosa: hai partecipato a questo corso di cui ti mando l'attestato – questo lo so perché è venuto da me, me l'ha portato e me l'ha detto – era consapevole che con 150 euro faceva a meno di andare a farsi il mazzo, a farsi il corso, a farsi le robe, a studiare, eccetera. Con 150 euro ha fatto tutto. Era consapevole che non aveva un pezzo di carta, che ne aveva quattro. <<Ah, così vale per quattro>>, certo che lo sapeva. Come sempre, diciamo, questi enti paritetici eccetera, anche fasulli, che sono fasulli, però c'è anche dietro un mondo che è connivente, che va. Per cui io non dico che le colpe vanno a metà, questa è la realtà di questo Paese.

Cosa dobbiamo fare? Riportiamo alla legalità. Per cui il 18 di questo mese, e penso anche successivamente, abbiamo altre informazioni: in Sicilia, di Confcommercio che sta facendo questa battaglia sulla legalità. Ecco, secondo me, il grande tema che coinvolge anche noi che facciamo sicurezza sul lavoro, è che poi la sicurezza sul lavoro ha un'etica. Se non c'è l'etica del lavoro, crolla tutto. Fare la formazione per un corso di inglese, se poi l'hai fatto male e non hai imparato l'inglese non ti succede niente di grave. Ma nella sicurezza sul lavoro noi facciamo la formazione alle persone, che si possono salvare se tu fai la sicurezza. Cioè, insomma, se dietro non c'è uno spirito etico, in questa materia, in questo argomento non funziona se dietro non c'è questo spirito.

E a questo spirito etico si deve aggiungere la lotta alla illegalità. Per cui io penso che se lavoriamo, facciamo sapere, facciamo conoscere che siamo per le cose legali, piano piano tu cerchi di isolare quelli che ovviamente offrono sul mercato cose non legali e quelli che le accettano. Però tu, lavorando bene, devi cercare di rompere l'illegalità. Cioè secondo me, se dobbiamo fare una battaglia, per vincerla la farei a favore di coloro che sono caduti in quella rete, cercando di portarli fuori da questa rete che è una rete di illegalità, riportandoli alla legalità.

Certo, AiFOS e altri, altre associazioni, secondo me sono strumenti utili che servono proprio per la legalità e per isolare e per non condannare tutto il blocco di quelli che sono andati con questi enti. Perché se noi condanniamo questi enti, condanniamo anche le persone che sono andate. Dobbiamo cercare di fare questa scissione tra gli uomini e coloro che fanno solo gli affari, che non sono etici, e gli altri che approfittano di questa situazione. Cioè facciamo loro capire.

Io penso che su questa cosa abbiamo le capacità, abbiamo la voglia. Questa di oggi, che è la prima manifestazione, ma stiamo già facendo un po' di riunioni sul territorio. Però io penso che questa fatta qui

nella sede centrale di Roma proprio suggella questo discorso. Anche perché tenete presente – e così concludo – che le persone che hanno parlato non sono state qui solo a raccontare delle cose, ma con noi e con Confcommercio condividono questi valori.

Vi ringrazio. Se volete fare qualche domanda a loro, la potete fare. Se volete apriamo il dibattito.

Intervento dal pubblico: Salve, volevo fare una domanda relativa ai sistemi di semplificazione per quanto riguarda le misurazioni del rumore, che abbiamo sentito. Volevo sapere se c'era qualche cosa allo studio anche per quanto riguardava i campi elettromagnetici. Visto che le fonometrie sono costose, ma le misurazioni sui campi elettromagnetici ancora di più. Per cui probabilmente al riguardo ci sarà necessità di intervenire in qualche modo, volevo sapere se c'era qualche cosa allo studio. Grazie.

Avvocato Lorenzo Fantini, Giuslavorista esperto di sicurezza sul lavoro: Quella sui campi elettromagnetici è una questione giuridica più ampia, nel senso che la direttiva campi elettromagnetici doveva entrare in vigore, se vi ricordate, nel 2008 con il Testo Unico. Poi fu rinviata al 2013. Mi dovete seguire un minuto. Siccome non si sapeva ancora nel 2008 se la direttiva campi elettromagnetici – ormai vecchia direttiva, quindi anticipo una parte della mia esposizione già adesso – poteva entrare in vigore nel 2008 oppure no, quindi quando usciva il testo di legge, fui io, mi ricordo, a scrivere una clausola dinamica, che ogni volta devo spiegare perché questa cosa è complicata, che aggancia l'entrata in vigore delle disposizioni del Testo Unico relative alla individuazione diciamo della parte tecnica del titolo del Testo Unico che si occupa di campi elettromagnetici all'entrata in vigore della direttiva comunitaria.

E menomale che abbiamo scritto così, se non ci saremmo trovati con una parte del Testo Unico vigente in presenza di una direttiva comunitaria che l'Unione Europea ha prorogato. Perché? Perché stanno discutendo dal punto di vista tecnico. Mi sembra che l'ultima proroga sia al 2015, forse al 2016 se ricordo bene, ma questa è una cosa che si può tranquillamente controllare facendo un rinvio alle fonti dell'Unione Europea.

Quindi abbiamo un problema giuridico. Non è allo studio nulla, perché l'Unione Europea non ha ancora capito in quale direzione andare. So però, perché sono venute diverse volte le aziende, la Confindustria, i rappresentanti delle grandi aziende soprattutto, al Ministero del Lavoro che avendo visto la bozza della nuova direttiva sono molti preoccupati perché pare che i metodi di misurazione di questi valori siano particolarmente complicati da recepire.

Quindi non è allo studio nulla, perché stiamo aspettando la direttiva comunitaria. Va da sé che noi adesso, lei come tecnico, applica i principi generali di valutazione del rischio ma non con quei limiti di misurazione che sono previsti dal Testo Unico, che non sono ancora vigenti.

Quindi non è allo studio nulla perché la materia, per usare una formula abbastanza abusata, è dinamica, cioè noi non sappiamo quale è la fonte comunitaria, come verrà recepita. Quindi lo sapremo entro il 2016. Non è detto che si debba attendere il termine del 2016, può darsi che la direttiva comunitaria sui campi elettromagnetici esca prima. Il recepimento della direttiva comunitaria verrà fatto a quel punto, entro il termine che sarà stabilito dalla direttiva. E a quel punto ragioniamo sui campi elettromagnetici.

Ma tecnicamente non si sta muovendo nulla su questo. Siamo in quella fase in cui noi non abbiamo il capo del Testo Unico vigente. Esiste solo sulla carta, non è mai entrato in vigore, quindi la valutazione dei limiti dei campi elettromagnetici io la faccio secondo quella che è la prassi già attualmente in uso. Non stiamo lavorando su nulla perché non sappiamo in quale direzione andrà la direttiva dell'Unione Europea.

La stessa Unione Europea è molto combattuta. Quindi una cosa che posso dire è che la vecchia parte del Testo Unico, se era recepimento della direttiva originale del 2008, ce la dobbiamo scordare, perché sarà completamente cambiata. Questa è l'unica cosa che mi sembra si possa dire con cognizione di causa. Poi in quale direzione, francamente, ci vorrebbe qualche esperto in materia di campi elettromagnetici. Non so se vuoi aggiungere qualcosa tu.

Dottor Fabrizio Benedetti – Coordinatore settore prevenzione Contarp Inail: No, no, come esperto di campi elettromagnetici assolutamente no, perché non lo sono. Però per realizzare quella cosa che è stata detta sul rumore e sulle vibrazioni sono necessarie delle banche dati per il rumore, soprattutto per il rumore queste banche dati già esistono. Per le vibrazioni in parte anche le si stanno costituendo. Comunque anche questo sarà fatto anche per questo tipo di agente. C'è il portale agenti fisici dove è

riportato. Però è chiaro che in questo campo le rilevazioni sono molto poche ancora, quindi la banca dati è un po' carente. Quindi, al di là del problema che giustamente è giuridico ma di sostanza, perché non si sa quali sono i limiti esattamente, anche conoscendo quei limiti, la procedura in questo senso sarebbe difficile da attuare non avendo una banca dati con un numero di rilevazioni sufficiente, perché poi ci vuole la rilevazione connessa a tutte le tipologie di sorgente che emette quel tipo di agente. Quindi lì siamo un po' indietro, temo, però ci si sta lavorando.

Intervento dal pubblico: Una precisazione che si lega alla domanda fatta dal collega. Io invece non riesco ancora oggi a capire la motivazione per cui il reperimento delle schede di sicurezza, che poi si riescano a reperire queste schede di sicurezza in maniera così semplice. Cioè chi deve fare valutazione del rischio, al di là delle banche dati che ci sono, spesso si trova preliminarmente a dover richiedere le schede di sicurezza. Per quale motivo è così difficile ad oggi - anche nei confronti della casa madre, parlo di valutazione di diversi rischi, che siano attrezzature, che siano altre valutazioni di rischi - si incorre in queste difficoltà nel poterle poi richiedere ai fornitori o anche alle case madri produttrici?

Avvocato Lorenzo Fantini, Giuslavorista esperto di sicurezza sul lavoro: Questa è una difficoltà pratica, non certamente giuridica. Le schede di sicurezza sono un obbligo del soggetto produttore. Però allora il discorso è: se c'è una difficoltà di questo tipo, denunciatala la cosa. Ci sono quelle norme che prevedono la responsabilità del produttore, dell'utilizzatore e del noleggiatore. Ognuno faccia il suo. Non è che tutto ricade sull'utilizzatore finale. È vero che nella pratica poi può essere così, cioè se io sono in difetto... Poi bisogna vedere di che schede di sicurezza parliamo, perché una cosa sono le schede che riguardano gli agenti chimici, per cui c'è un discorso più complicato. Ma se parliamo di attrezzature di lavoro, parliamo di libretto, parliamo di quelli che sono i libretti che devono accompagnare le attrezzature di lavoro. Poi bisogna vedere se l'attrezzatura è marcata CE, oppure se è una attrezzatura che è Ires. Insomma il tema è molto diversificato, a seconda delle situazioni. Se avessimo la possibilità di parlare per qualche minuto, approfondiremmo punto per punto, caso per caso, cercando di dare la soluzione. Ma siccome la domanda è generale, la risposta non può che essere che ognuno faccia il suo e quindi che il produttore, il noleggiatore, l'utilizzatore, il fornitore facciano il loro dovere. Se qualcuno non lo fa, certamente il problema è che poi voi, giustamente, inseguite l'utilizzatore. E quindi dovete in qualche maniera porre rimedio ad un inadempimento che non è dell'utilizzatore. Quindi comprendo perfettamente la problematica. Però la risposta non può essere che noi ci dobbiamo fare carico anche degli obblighi di chi produce, di chi noleggia etc.

Intervento dal pubblico: No, no, volevo capire come noi possiamo ovviare alla situazione.

Avvocato Lorenzo Fantini, Giuslavorista esperto di sicurezza sul lavoro: Lo dovete chiedere all'utilizzatore, lo dovete esigere dal produttore. Perché altrimenti ti fai carico tu stesso del problema, capisce? Segnarlo non è una cosa sbagliata. Certo, anche per un'impresa commerciale, se io ho dei rapporti continui con un fornitore...

Dottor Fabrizio Benedetti – Coordinatore settore prevenzione Contarp Inail: Però nel caso delle attrezzature di lavoro, c'è proprio un'autorità di sorveglianza del mercato che è attiva, molto attiva. Quindi anche tramite le Asl si può attivare e quindi se non ho i libretti, o i libretti sono carenti, segnalare anche attraverso le Asl all'autorità di sorveglianza del mercato serve a far migliorare le cose. Anche perché, anche in questo senso, chi omette o rende carenti questi documenti, si pone in concorrenza sleale con gli altri. È un problema di sicurezza e anche un problema di evoluzione del mercato. Quindi è opportuno, nei casi in cui si verifichino queste situazioni, attivare i giusti canali.

Intervento dal pubblico: No, perché spesso, per quieto vivere, voi capite che, essendo l'ultima ruota del carro...

Avvocato Lorenzo Fantini, Giuslavorista esperto di sicurezza sul lavoro: Mi permetto di contestare questo tipo di atteggiamento, perché per il quieto vivere anche per rapporti commerciali, ma anche per lavorare,

diciamocela tutta, io lo comprendo. Però io, come fossi il tuo avvocato, mi permetto di dire che rischi che poi questo tuo quieto vivere si ritorca contro di te. Perché poi, se succede qualcosa da un punto di vista infortunistico, il giudice fa giudizio prognostico ex ante, cioè torna indietro, mette insieme i pezzi che hanno determinato l'infortunio. E se viene fuori che tu che assisti l'utilizzatore non hai segnalato qualcosa che doveva essere stato fatto da qualcun'altro, evidentemente potrebbe ritenere che ci sia una tua responsabilità. O tua e/o del soggetto che tu assisti come consulente. Quindi io, come avvocato, te lo sconsiglio. Cioè uno si prende le responsabilità che può governare, non quelle che non può governare. La segnalazione che fai, formale, evidentemente innesca un meccanismo che anche produce dei danni di tipo commerciale, io questo lo capisco perfettamente, quindi ho capito quello che c'è dietro la domanda. Però la risposta che dò anche a mio fratello che fa il professionista della sicurezza è: fino ad un certo punto puoi tollerare. Poi, quando la situazione comincia ad essere pericolosa, e noi lo sappiamo quando una situazione è pericolosa: quando la carenza per esempio di una scheda, di un documento di accompagnamento della macchina produce una carenza a livello di requisiti di sicurezza, lì non possiamo tollerare. Capisci? Perché poi, alla fine, se dovesse succedere un infortunio legato ad una carenza di requisiti essenziali di sicurezza, vaglielo a dire che tu hai chiesto la scheda di sicurezza.

La teoria vorrebbe che tu, come soggetto, la macchina non la fai funzionare fintanto che non sei sicuro. E quindi questi meccanismi mentali noi li dobbiamo attivare facendo passare le cose – mi permetto di suggerire – che noi sappiamo, siamo preventori, sono meno gravi, le posso pure far passare. Ma quando una cosa diventa pericolosa, io francamente, a quel punto mi rivolgo a chi non ha fatto quello che doveva fare.

Cioè una gestione intelligente di situazioni di questo tipo, non tralasciando la possibilità anche di fare segnalazioni nei casi più gravi, però nei casi più gravi, è chiaro, non sempre.

Volevo dire una cosa sugli organismi paritetici. Il problema vero degli organismi paritetici – Rocco, lo sai benissimo, ne abbiamo parlato tante volte e molti di voi mi hanno già sentito dire questa cosa – il problema vero è che non c'è una legge sulla rappresentatività. Quindi, non essendoci una legge sulla rappresentatività, chiunque, come ha detto Rocco, si può mettere in una stanza, scrivere uno statuto e dire che è un'organizzazione datoriale, dire che è un'organizzazione sindacale.

Poi però ci sono i requisiti che sono fissati dalla giurisprudenza di sostanza della rappresentatività, che ci portano a dire che l'organizzazione Amici del Montepulciano è diversa da Confcommercio, giustamente, con tutto il rispetto per il Montepulciano, che è prodotto del tutto apprezzabile.

Però capite che è una cosa differente, è una questione di serietà.

Quindi mi richiamo a quello che ha detto Rocco: in questo momento in cui noi non abbiamo una legge, e Renzi la vorrebbe fare, la voglio proprio vedere la legge sulla rappresentatività. Ricordiamoci di che cosa stiamo parlando: di un articolo 39 della Costituzione che dal 1948 volutamente non è stato mai attuato, per motivi che non sto ad approfondire.

Se si dovesse fare questa legge, risolveremmo il problema, perché basterebbe a quel punto sapere se le organizzazioni datoriali da una parte e i sindacati dall'altra hanno i requisiti della rappresentatività stabiliti ex lege.

Oggi lo dobbiamo stabilire sulla base di criteri molto aleatori: la firma dei contratti collettivi, e qualcuno di questi si è già attrezzato firmando contratti di diritto rumeno, come tu ben sai. Tanto non si dice niente, il contratto collettivo può essere un contratto collettivo, basta che ci scrivi contratto collettivo. Poi leggi: contratti collettivi di cinque diversi settori, e i cinque diversi settori sono firmati dalle cinque stesse persone, dalle cinque stesse organizzazioni che – guarda un po' – trasversalmente stanno dappertutto. Non hanno neanche cambiato la grafica dei contratti, peraltro, quindi non hanno avuto neanche il pudore di cambiare la grafica dei contratti. Anch'io ho il fascicolo su questi, tanto che abbiamo fatto quattro denunce penali alla Procura, che ovviamente non ha fatto nulla, come giustamente dici tu.

Noi, come operatori, però ce l'abbiamo questa sensibilità. Dobbiamo ricordare a noi stessi che se facciamo un'attività formativa fatta male, questo è il vero problema. E certamente di un'attività formativa che è stata fatta sulla base di un cattivo consiglio di organismo paritetico non risponde l'organismo paritetico, se non nei casi in cui viene chiamato in garanzia attraverso il giudizio civile, che voi sapete in Italia come funziona, o non funziona.

Ne risponde il datore di lavoro, perché la formazione è insufficiente, la formazione non è adeguata rispetto ai ruoli dell'organizzazione aziendale. Quindi noi come formatori, ma in generale come operatori della

sicurezza, abbiamo una grande responsabilità professionale da questo punto di vista. Certo, poi trovi anche il datore di lavoro che un po' per ignoranza nel senso latino della parola, che non conosce, un po' anche perché ritiene di comprare questo cellulare fuori dalla stazione Termini a cinque euro, allora è un altro discorso. È un discorso più culturale, come diceva Rocco.

L'ultima cosa che volevo dire: il Ministero del Lavoro dovrebbe far uscire il famoso elenco degli organismi paritetici. Una delle ultime cose su cui ho lavorato io, ho lasciato a giugno l'ufficio legislativo, condiviso peraltro dalla Commissione consultiva, con un percorso molto complicato, perché capite che la problematica è importante.

L'idea sarebbe quella di creare un'anagrafe informatica degli organismi paritetici in possesso dei requisiti di legge, che non sia solo ricognitiva, in cui metto tutti gli organismi che mi mandano le carte, ma che preveda un controllo di quei requisiti di cui stavamo parlando prima.

Sarebbe una bella cosa. Significherebbe avere un menu a tendina, in cui si dice: <<Io voglio operare nel settore del commercio a Roma. Quali sono gli organismi paritetici del settore del commercio?>>. Dopodiché noi avremmo organismi paritetici che stanno nell'elenco, che voi sapete essere stati vagliati, sapete essere stati vagliati dal Ministero del Lavoro. Questo magari manda fuori mercato queste persone, no? E magari mandiamo fuori mercato le persone sia con l'elenco, sia con la modifica del Decreto del Fare bis, perché quello pure è importante, perché molti di questi continuano a dire che il passaggio agli organismi paritetici è un obbligo di legge anche dal punto di vista del contenuto dell'attività formativa, addirittura qualcuno sostiene – velatamente e anche non velatamente - <<Dovete venire da noi perché la norma di legge dice che dovete fare la formazione con noi. Se non fate la formazione con noi, la formazione non è valida>>.

Scusate, ma questi sono temi che mi appassionano, per cui ci tenevo a fare questa puntualizzazione. Se non esce comunque non è colpa mia, perché io l'ho mandato a giugno. Quindi forse si sono resi conto che c'è una qualche criticità e qualcuno potrebbe fare ricorso, spero che non sia così.

Rifacendomi ad un discorso che io e Rocco abbiamo fatto ieri, noi pensiamo che in questo momento uno dei problemi dell'amministrazione pubblica sia lo scarso coraggio di una parte della dirigenza. Che si prenda in mano la situazione, qualcuno si prenda in mano le sue responsabilità, il provvedimento è motivato adeguatamente. Si vada avanti. Se qualcuno fa ricorso, lo perde, come è stato in passato. Tutti i ricorsi che ci hanno fatto sulla Commissione consultiva sono stati tutti persi. Se l'amministrazione lavora bene, se motiva bene, non vedo perché non debba essere coraggiosa. Poi è chiaro che oggi è più facile essere poco coraggiosi. Hai la Spending Review, la Corte dei Conti che ti sta così, se poco poco ti sei permesso di pagare un caffè a qualcuno e l'hai fatto in buona fede... Dopodiché io capisco pure la cautela, ma non la giustifico per chi prende certi stipendi.